

1 ANNO III – GENNAIO / GIUGNO 2017

APULIA
THEOLOGICA
RIVISTA DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE

Laudato si':
per una teologia
dell'ambiente
a cura di F. Neri e F. Scaramuzzi

EDB

IVANO SASSANELLI*

La prostituzione: tra bioetica, biogiuridica e riflessione ecclesiale

Introduzione

In questo breve scritto cercheremo di affrontare un problema complesso e spinoso: la prostituzione.

Il «mestiere più antico del mondo» sembra non avere un inizio certo, infatti le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Ciò che risulta evidente è la sua rilevanza nella società odierna tanto da interessare studi in vari settori disciplinari come la sociologia,¹ la bioetica, la teologia, il diritto e la politica.

Nella nostra riflessione, dopo una breve analisi sulla fenomenologia inerente la prostituzione, affronteremo l'aspetto bioetico (sottolineando le evidenti implicazioni di natura etica e morale che tale fenomeno possiede), poi attraverseremo il campo della biogiuridica (vedendo la relazione intercorrente tra l'atto prostitutivo, lo sfruttamento della prostituzione e il diritto positivo e riservando una particolare attenzione a una breve disamina della cosiddetta «legge Merlin» del 1958 che in Italia ha rappresentato una svolta per ciò che concerne il rapporto tra Stato democratico e prostituzione) e concluderemo il nostro percorso analizzando la riflessione scaturita all'interno della Chiesa cattolica attraverso alcuni dei discorsi e documenti più significativi emanati in materia.

In tutto questo è importante tenere distinti i piani ma allo stesso tempo creare un'interconnessione tale da poter vedere il problema sotto aspetti diversi ma integrati tra loro.² Nel momento in cui l'etica e il

* Avvocato ecclesiastico
(ivanosassanelli@tiscali.it).

¹ Per un'interessante analisi di natura sociologica si veda L. PALMISANO, *La città del sesso. La voce dei maschi e il mercato del sesso*, CaratteriMobili, Bari 2013.

² Conviene aver presente i termini della questione: «Finché la Giustizia non si rende *effettiva* nella società attraverso la possibilità d'impegno della coazione si è sem-

diritto³ entrano in relazione con la vita (o meglio descrivono e analizzano la vita dell'esistente) si crea la riflessione bioetica e biogiuridica (o del biodiritto).⁴

Ormai è nota l'origine del termine «bioetica» e del suo inquadramento all'interno del sapere filosofico-scientifico. Il termine venne coniato dall'oncologo statunitense Van Rensselear Potter all'interno di un suo scritto intitolato *Bioethics: The Science of Survival* pubblicato in *Perspectives in Biology and Medicine*. Il contesto storico era quello degli anni Settanta del secolo scorso nel quale imperversavano le proteste dei movimenti ecologisti e si cercava di evitare il ripresentarsi delle atrocità vissute durante il secondo conflitto mondiale. Questa nuova concezione di sapere applicato alla vita umana si distaccava sia dalla classica «etica medica» (che si preoccupa esclusivamente delle implicazioni morali derivanti dai metodi medici di intervento e ricerca), sia dalla «deontologia medica» (che ricerca il corretto svolgimento della professione medica rifacendosi a precisi codici deontologici) e sia dalla «medicina legale» (che analizza l'ambito medico in connessione alle leggi civili esistenti in materia).⁵ Allora ci si potrebbe chiedere cosa sia la bioetica per Potter. Egli innanzitutto la concepisce come la «scienza della sopravvivenza» che promuove la qualità della vita. Infatti,

plicemente davanti alla "Morale pura"; quando il *dover essere* nei confronti della società può essere coazonato dalla stessa in riferimento a precisi soggetti – ed "oggetti" – si entra nel mondo del Diritto. Si supera in questo modo il pericoloso presupposto che vede il Diritto come semplice "normatività" accomunandolo e confondendolo con Etica e Morale. Etica, Morale, Diritto sono espressioni differenti della stessa normatività comportamentale; il loro rapporto tuttavia non è *parallelo* (equivalente tra le tre), né semplicemente *gerarchico* (piramidale): si tratta invece di specifiche proprie, autonome e incrementalmente della stessa normatività comportamentale. L'Etica definisce cosa sia il *comportamento umano*; la Morale definisce il *comportamento umano-buono*; il Diritto il *comportamento umano relazionalmente-giusto*. L'atto giuridico – che è comportamentale – deve quindi essere "umano" (etico) e "non-cattivo" (morale) ma *sarebbe errato considerare il Diritto come una semplice "branca" della Morale*, com'è invece spesso avvenuto in passato (e ancora oggi in certi casi). Il Diritto, di per sé, *non obbliga in coscienza!* Tuttavia la violazione del Diritto deve sempre attivare una maggior consapevolezza e responsabilità verso i valori che la norma giuridica intende tutelare (sostanzialità della norma)» (P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2004, 18-19).

³ Per un ulteriore approfondimento sul concetto di «diritto» ed «etica» cf. S. CORTA, *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1991; F. D'AGOSTINO, *Giustizia. Elementi per una teoria*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, 14-15.

⁴ Per un'approfondita disamina sui concetti di «bioetica» (o «bioetiche») e di biodiritto si veda D. PULITANO, «Problemi e sistema di tutela», in *Id.* (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale, 1: Tutela penale della persona*, Giappichelli, Torino 2014, 11-13.

⁵ Cf. M. CASCONE, *Diaconia della vita. Manuale di bioetica*, Edusc, Roma 2004, 28.

Potter appare preoccupato del futuro dell'umanità, che può essere posto in serio pericolo dalle conoscenze scientifiche. Per questo definisce la bioetica come «scienza della sopravvivenza», intendendola come un «sapere umanistico» capace di fare da «ponte» verso il futuro del genere umano, per consentire di sopravvivere e di migliorare la qualità della vita. L'idea che Potter ha di «bioetica» è quella di una scienza «globale» (*Global Bioethics*), che non si limiti solo al campo medico (*Medical Bioethics*), ma investa i diversi settori in cui si svolge la vita dell'uomo, includendo anche la vita ambientale ed ecologica (*Ecological Bioethics*).⁶

Come si nota questo tipo di riflessione si pone a metà strada tra l'etica, la filosofia, la medicina, l'ecologia, ecc. Il suo carattere peculiare è la sua interdisciplinarietà o, meglio, la sua capacità di connettere saperi diversi nell'analisi sulla vita.⁷

Per ciò che riguarda, invece, la biogiuridica (o biodiritto) risulta ancora difficile trovare una definizione precisa che richiami uno statuto epistemologico certo. Senza ombra di dubbio, però, la bioetica e la biogiuridica entrano in forte e costante relazione (seppur nella diversità dei campi scientifici di interesse). Infatti,

la bioetica risponde al codice *bene/male*, il biodiritto al codice *giusto/ingiusto*. Il codice *bene/male* ha il suo spazio nella *relazionalità interpersonale*, il codice *giusto/ingiusto* lo ha invece nella *relazionalità socio-istituzionale*. Da ciò consegue che non tutte le valutazioni bioetiche possono tradursi in valutazioni biogiuridiche ma solo quelle che hanno un impatto sulla dimensione della socialità istituzionalizzabile.⁸

Risulta altresì importante focalizzare l'attenzione su quale sia il concetto di «vita» che si trova all'interno della riflessione tanto bioe-

⁶ *Ivi*, 14.

⁷ Nella copertina di V.R. POTTER, *Global Bioethics. Building on the Leopold Legacy*, Michigan State University Press, East Lansing 1988, si legge che la bioetica è «la biologia combinata con le varie forme del sapere umanistico in modo da forgiare una scienza che stabilisca un sistema di priorità mediche e ambientali per la sopravvivenza» (la traduzione è presa da CASONE, *Diaconia della vita*, 29).

⁸ F. D'AGOSTINO, *Parole di bioetica*, Giappichelli, Torino 2004, 10; inoltre l'autore in un altro suo scritto afferma che il biodiritto riguarda le «ricadute normativo-ordinamentali delle questioni bioetiche [...]». In questa prospettiva, la bioetica sarebbe il *prius*, la biopolitica (o il biodiritto) il *posterius*: si ritiene che una volta elaborate adeguatamente convergenze ideali (o ideologiche) su specifiche questioni, grazie ad approfonditi dibattiti bioetici (eventualmente demandati ad appositi *Comitati*) e all'uso di opportune metodologie, si dovrebbe lasciare il posto alla loro traduzione *biopolitica*, secondo le normali dialettiche che della politica sono proprie» (Id., *Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali*, Giappichelli, Torino 2011, 51).

tica quanto biogiuridica. La vita che in tali discipline è studiata è la vita fisica: la vita, cioè, che nasce, cresce, si sviluppa, e muore. Infatti il termine greco usato è proprio *bíos* (βίος) e non *zoé* (ζωή) che invece è il principio vitale, l'essenza della vita. Tale distinzione risulta evidente all'interno della tradizione cristiana in quanto la «vita eterna» è concepita come *zoé* e non come *bíos*. Infatti nel Vangelo di Giovanni 3,16-18 così si legge:

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna (ζωὴν αἰώνιον). Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.

In tale prospettiva

la vita eterna, quale dimensione di vita che connota il vivere credente nel mondo (ma anche lo stato futuro di risurrezione), è concessa unicamente nella fede, in quell'atto in cui l'uomo si apre profondamente e radicalmente in tutta la sua persona al Dio della vita. Nel momento in cui l'uomo, esistenzialmente, si volge a Gesù e crede in lui, il dono della vita eterna diventa operativo: il bene escatologico è presente/realizzato/anticipato. La vita eterna è la Vita stessa di Dio (cfr. *Gv* 1,4), comunione intima con il Padre e il Figlio (cfr. *Gv* 17,3), salvezza, risurrezione nel presente (cfr. *Gv* 11,43-44).⁹

Quindi dopo questi brevi cenni di carattere terminologico e introduttivo, nelle pagine successive, cercheremo di dare corpo proprio all'impostazione così delineata fino a ora, tenendo separati gli ambiti di riflessione sulla bioetica e sulla biogiuridica e solo in ultimo offrendo un contributo di matrice ecclesiale, quindi confessionale.

1. La prostituzione: analisi di un fenomeno

Come già accennato il fenomeno prostitutivo sembra essere nato con la nascita del mondo, proprio perché la sessualità ha da sempre attratto l'essere umano di tutti i tempi. Non solo, quindi, la prosecuzione della specie ma l'atto in sé e per sé, il piacere dell'incontro sessuale, hanno condotto le varie società a vivere e affrontare il tema della prosti-

⁹ G. ANCONA, *Escatologia cristiana*, Queriniana, Brescia 2007, 93.

tuzione. D'altronde come si spiegherebbero altrimenti tanti testi teatrali, lirici, musicali incentrati su tale argomento?

1.1. Un *excursus* storico-concettuale sulla prostituzione

Se si volesse cercare un significato univoco ed esaustivo del concetto di «prostituzione» si incontrerebbero grandi difficoltà in quanto il fenomeno prostituivo è complesso e contiene al suo interno elementi di varia natura e specie. Sicuramente nell'accezione più comune del termine la prostituzione può essere definita come la «vendita di favori sessuali a diversi individui, anche se vi può essere un legame particolare con un cliente».¹⁰

Ciò però è solo una parte del fenomeno della prostituzione in quanto la storia umana, le società, le filosofie e le religioni di tutti i tempi ci hanno tramandato e ci tramandano un uso plurimo di questo termine in accezioni concettuali e significati diversi e spesso divergenti.

Andando a ritroso già all'interno dell'epopea di Gilgamesh si parla di una prostituta che si concede ripetutamente a una creatura semibestiale (Enkiddu) al fine di ridurne le forze.

Nel corso dei secoli il fenomeno si è evoluto venendosi a sviluppare una forma particolare di prostituzione: la cosiddetta «prostituzione sacra». Soprattutto in ambito babilonese essa coinvolgeva donne, e raramente anche uomini, che si riunivano in alcune specie di congregazioni consacrate a particolari divinità all'interno delle quali gli atti di culto venivano considerati come atti di comunione col dio.¹¹

Di ben altro tenore è l'utilizzo del concetto di «prostituzione» all'interno dell'antica Grecia nelle critiche che, in campo filosofico, venivano rivolte ai sofisti. Essi erano

quegli intellettuali che facevano professione di sapienza e la insegnavano dietro compenso: fatto, quest'ultimo, che alla mentalità aristocratica appariva «scandaloso». Tant'è vero che Senofonte, ad esempio, bollò i Sofisti come «*prostituti della cultura*». Ma furono soprattutto Platone e Aristotele a «demonizzare» culturalmente i Sofisti. Essi li giudicavano infatti falsi sapienti, dei «negozianti di merce spirituale, interessati al successo e ai soldi più che alla verità».¹²

¹⁰ G. DAVANZO, *Etica sanitaria*, Ancora-OARI, Milano-Varese 1976, 58.

¹¹ Cf. S. LEONE, *Etica della vita affettiva*, EDB, Bologna 2006, 184.

¹² N. ABBAGNANO – G. FORNERO, *Protagonisti e testi della filosofia, A, 1: Il pensiero antico*, Paravia, Torino 1999, 103.

Nella tradizione cristiana, invece, le sacre Scritture accostano la «prostituzione» all'«adulterio» per designare il rapporto tra il popolo d'Israele e YHWH e tra la Chiesa e Cristo. Infatti,

l'adulterio ha anche una portata simbolica. I profeti lo usano come immagine per significare le mancanze del popolo di Israele nei confronti del suo Dio. Per i profeti l'infedeltà all'alleanza è adulterio e prostituzione. Nel rapporto Dio-sua sposa (= popolo): Dio è il santo e il perfetto, la sposa, invece, è sempre imperfetta. La sposa commette adulterio quando adora dèi pagani. Nel NT Cristo è lo sposo e la Chiesa è la sposa. Qui la sposa ha vita, esistenza e senso dallo sposo.¹³

Ciò è ripreso dalla tradizione patristica e in particolar modo da Agostino che accosta e contrappone il concetto di «santità e verginità» e quello di «meretricio» nella sua riflessione sull'essenza della Chiesa. Il vescovo d'Ipbona, toccando le profondità della natura umana ferita dal peccato e volendo mettere in evidenza la salvezza apportata da Cristo nei confronti della sua Sposa (la Chiesa), afferma:

Magna est Sponso et singularis dignatio: meretricem invenit, virginem fecit. Quia meretrix fuit non debet negare, ne obliviscatur misericordiam liberantis. Quomodo non erat meretrix, quando post idola et daemonia fornicabatur? Fornicatio cordis in omnibus fuit: in paucis carnis, in omnibus cordis. Et venit, et virginem fecit: Ecclesiam virginem fecit.¹⁴

Nel corso del tempo il fenomeno della prostituzione si desacralizza assumendo sempre più i connotati di quella prima definizione che abbiamo richiamato all'inizio di questo paragrafo: ossia quello dell'atto prostituivo come scambio di favori sessuali e di denaro. In questo contesto i concetti e i termini usati si adattano alle necessità dei luoghi e dei tempi. Il linguaggio diventa ambiguo e inizia ad avere un doppio volto, un doppia faccia:

Da un lato, quella delle prostitute di basso rango, le *postribula*; dall'altro, quella delle *meretrices* (= guadagnatrici), di livello raffinato. D'altra parte anche nella società greca le *etére* (= compagne) costituiscono una élite di donne colte, raffinate, eleganti partner sessuali ma anche confidenti, amiche consigliere politiche conosciute e accettate dalla società. A questa figura si rifanno in certa misura le *cortigiane* del rinascimento e le *dame galanti* della Francia illumini-

¹³ L. ORLANDO, *Il Vangelo di Giovanni. Lettura teologica*, Puntopace, Taranto 2003, 178.

¹⁴ AGOSTINO, *Sermo* 213: PL 38.

sta. Anche in tale società vi era una seconda tipologia di prostitute che esercitavano in appositi locali posti ai confini (*aux bords*) della città e che verranno, per questo, denominati «bordelli».¹⁵

Nella società odierna altre categorie terminologiche affiancano quelle classiche appena descritte. Un esempio è dato dal termine *escort* che se inizialmente (negli anni Sessanta del secolo scorso) designava semplicemente chi a pagamento accompagnava viaggiatori o personaggi illustri a eventi mondani, dagli inizi degli anni Duemila ha iniziato a descrivere «per estensione, accompagnatore o accompagnatrice disponibile ad avere rapporti sessuali con il cliente».¹⁶ Se si volesse trovare un parallelismo col passato si potrebbe affermare che, *mutatis mutandis*, le *escort*, oggi, non sono nient'altro che le «nuove cortigiane» dell'era contemporanea.

Se si volesse trovare il filo conduttore delle categorie delle prostitute di più basso rango, lo si potrebbe rilevare nelle condizioni di indigenza economica.

Una specie di catalogazione può, però, essere fatta a prescindere dalle due strade fin qui delineate. Esistono, quindi, almeno tre categorie di prostitute:

Le *professioniste* in senso proprio, cioè quelle che fanno della prostituzione il loro «lavoro» abituale e l'ordinaria fonte di guadagno; le *semiprofessioniste*, per le quali l'esercizio della prostituzione costituisce il completamento di altre attività che sono però correlate e in qualche modo orientate alla prostituzione stessa (stripteasers, massaggiatrici ecc.); le prostitute *occasional*i, cioè quelle che si danno alla prostituzione in modo non abituale e per varie motivazioni: perché costrette da una estrema e momentanea indigenza, perché indotte da altri in attività ludiche (magari sotto l'effetto di droga o alcool); per sperimentare nuove emozioni ecc.¹⁷

Per ciò che concerne gli orientamenti sessuali si riscontra una compresenza di uomini e donne sia eterosessuali sia omosessuali. Un'altra categoria riguarda la prostituzione di persone transessuali in cui spesso si cumulano tutti questi fattori (aspetto maschile, femminile, omosessuale o eterosessuale, ecc.).¹⁸ Altra categoria ancora, diversa

¹⁵ LEONE, *Etica della vita affettiva*, 184-185.

¹⁶ Questa definizione è rintracciabile nella voce «Escort», in www.treccani.it

¹⁷ LEONE, *Etica della vita affettiva*, 193-194.

¹⁸ «Innanzitutto bisogna distinguere omosessualità e *transessualità*. I due termini, infatti, esprimono concetti differenti. L'omosessuale è una persona perfettamente identificata col proprio sesso, ma sessualmente orientato verso individui del suo stesso sesso. Il transessuale, invece, si sente "imprigionato" in un sesso che non riconosce

da quella del transessuale, è quella della prostituzione che riguarda persone travestite. Infatti il travestitismo (a differenza del transessualismo) è «una particolare parafilia, nella quale il soggetto perfettamente identificato con il proprio sesso, si eccita indossando indumenti del sesso opposto». ¹⁹

1.2. I soggetti che fiancheggiano e sfruttano la prostituzione

L'analisi fenomenologica sulla prostituzione non può soffermarsi solo su coloro che esercitano tale attività (o compiono tali atti), ma implica anche una riflessione sui soggetti che facilitano, gestiscono o promuovono le persone dedite alla prostituzione. Varie sono le figure che orbitano intorno a tale mondo:

Il *protettore*, che spesso è anche l'amante fisso di una delle prostitute del suo giro. A lui va la parte più consistente del guadagno, il cui introito controlla non esitando a far uso della violenza; vari *fiancheggiatori*, su cui il protettore si appoggia e ai quali cede una percentuale degli introiti: si tratta di una vasta rete di portieri di albergo, proprietari di sexy-shop, gestori di locali notturni ecc.; la *tenutaria* (il più delle volte è una donna, ma spesso anche un uomo), in genere una ex prostituta che tiene una casa o un altro locale in cui altre prostitute possono incontrarsi con i clienti; il *trafficante* (ruolo spesso assunto dallo stesso protettore), che si occupa del reclutamento di donne da avviare alla prostituzione soprattutto nei paesi dell'Est o del terzo mondo, a sua volta inserito nel giro della malavita, che gestisce anche il racket della droga o del gioco d'azzardo. ²⁰

Così delineato il fenomeno prostitutivo si presenta come un problema complesso che coinvolge non solo persone che più o meno scientemente decidono di intraprendere questa strada ma anche uomini e donne che, in un modo o nell'altro, prendono decisioni, creano costrizioni e aiutano materialmente la creazione e lo sviluppo di tale attività che, soprattutto nella società odierna in precario equilibrio tra atteggiamenti sessuofobici e propensioni strumentalizzanti il sesso (spesse volte dissociato dalla sana e giusta sessualità), sposta ingenti capitali e

come suo, sente di comportarsi come un individuo del sesso opposto e, nei casi estremi, ricorre a interventi chirurgici per cambiare identità sessuale. A volte, tuttavia possono esservi dei casi *borderline* in cui i comportamenti esteriori sono parzialmente sovrapponibili, esprimendosi non solo in atteggiamenti effeminati (o mascolini), ma anche nel rifiuto di prestazioni o attività lavorative tipiche del proprio sesso, nel mascherare caratteri sessuali, ecc.» (*ivi*, 117-118).

¹⁹ *Ivi*, 149.

²⁰ *Ivi*, 195.

risorse umane creando così un vero e proprio mercato globale del sesso che travalica i consueti spazi geografici non più delimitati nei confini di specifici Paesi e continenti.

Perciò non è improprio affermare che dopo la globalizzazione economica, finanziaria, culturale e politica, e la «globalizzazione dell'indifferenza»,²¹ si affaccia nella società del consumo un nuovo tipo di globalizzazione: la «globalizzazione sessuale».

2. Una riflessione bioetica sulla prostituzione

La riflessione bioetica in riferimento al fenomeno della prostituzione deve tenere conto di varie circostanze e di contesti che possono attenuare o aggravare la responsabilità morale delle scelte compiute. Innanzitutto si deve valutare l'età della persona che si prostituisce e i motivi che la inducono a farlo. La gravità della scelta sarà più o meno forte in relazione alla libertà del soggetto agente. Inoltre il giudizio etico e morale deve estendersi alle persone che gravitano intorno a tale fenomeno quali clienti, sfruttatori, facilitatori, ecc.

2.1. I soggetti protagonisti della prostituzione

Se si analizzano i soggetti protagonisti della prostituzione ci si rende conto che essi sono individuabili tra i clienti e le persone che si prostituiscono (in larga parte donne ma spesso anche uomini). Per ciò che concerne il cliente

tra le forme di esercizio extraconiugale della sessualità (autoerotismo, rapporti prematrimoniali, adulterio, omosessualità), il ricorso alla prostituzione è quello meno giustificabile, poiché non implicato in alcun modo da una relazionalità affettiva e perché strumentalizzato, per il proprio piacere, la corporeità di un'altra persona.²²

²¹ Come afferma papa Francesco, «certo è che l'atteggiamento dell'indifferente, di chi chiude il cuore per non prendere in considerazione gli altri, di chi chiude gli occhi per non vedere ciò che lo circonda o si scansa per non essere toccato dai problemi altrui, caratterizza una tipologia umana piuttosto diffusa e presente in ogni epoca della storia. Tuttavia, ai nostri giorni esso ha superato decisamente l'ambito individuale per assumere una dimensione globale e produrre il fenomeno della "globalizzazione dell'indifferenza"» (FRANCESCO, *Messaggio del 1° Gennaio 2016 per la celebrazione della XLIX Giornata Mondiale della Pace*, in www.vatican.va).

²² LEONE, *Etica della vita affettiva*, 192.

Il giudizio morale si aggrava maggiormente se il cliente (uomo o donna) «utilizza» a fine ludioco-sessuale ragazzi o ragazze minorenni (vittime più o meno coscienti della cosiddetta «prostituzione minorile»).

Tratteggiando le linee generali degli ipotetici clienti risulta che essi sono

giovani che ritengono di mostrarsi uomini con un rapporto che non ha nulla di umano e rischia di provocare reazioni psichiche negative. Timidi che tentano di superare i loro complessi. Uomini sposati che non riescono ad avere rapporti coniugali gratificanti. Non mancano le persone tarate. Diversa è la categoria dei frequentatori occasionali.²³

Per ciò che riguarda invece chi si prostituisce la gradazione della responsabilità morale dei propri atti cambia a seconda che si tratti di:

una prostituta che potremmo chiamare «vittima» della sua contingenza esistenziale (specie se minorenne) e una consapevole delle sue scelte e decisa a continuare in vista di un maggior guadagno e di una possibile elevazione sociale. Un tale approccio diversificato deve essere alla base di ogni possibile intervento «riabilitativo». Bisogna sapere che non tutte le prostitute vogliono cambiar vita. Alcune si trovano perfettamente a proprio agio all'interno delle scelte operate o a cui sono state in un primo tempo obbligate. Altre vorrebbero uscire dal giro, ma non possono farlo perché il protettore o altri individui le tengono incatenate con vari generi di ricatto. Non a caso si parla di «nuova schiavitù».²⁴

Quindi nella valutazione etica e morale devono entrare diversi fattori: la libertà interna, l'età, la voglia di voler cambiare vita rispetto alla pratica prostituiva, la motivazione per cui la si esercita e perché si permane in tale condizione, i fattori sociali, culturali ed economici che influenzano le scelte del soggetto. Infatti le prostitute «spesso sono ragazze fuggite da un istituto o da case che, trovandosi in difficoltà, accettano la prima offerta. I reclutatori di prostitute sanno interessarsi di queste persone. Vi sono poi le ragazze tossicomani, abuliche per un impegno continuativo e desiderose di soldi immediati per procurarsi altra droga».²⁵

Una forte responsabilità morale la hanno anche i operatori, gli sfruttatori e i facilitatori in quanto utilizzano le debolezze e insicurezze delle prostitute per interessi di natura economica. Anche in questo caso,

²³ DAVANZO, *Etica sanitaria*, 59.

²⁴ LEONE, *Etica della vita affettiva*, 194.

²⁵ DAVANZO, *Etica sanitaria*, 60.

però, è da valutare quanto la persona che si prostituisce sia cosciente e voglia essere partecipe di tale pratica.

2.2. La corporeità e la prostituzione

Nella disamina bioetica sulla prostituzione risulta interessante richiamare alcune teorie filosofiche che permettano di valutare in maniera più completa tale fenomeno. C'è da chiedersi se, partendo dal presupposto che nella propria libertà ogni persona può scegliere ciò che ritenga più giusto per sé, la prostituzione sia da concepire come pratica positiva, oppure intrinsecamente negativa, o ancora semplicemente moralmente indifferente.

Certamente se si entra nell'ottica della riflessione per la quale ognuno può disporre del proprio corpo come vuole, ogni atto, anche quello prostitutivo, risulta legittimo in quanto un soggetto con le piene facoltà mentali, intellettive e volitive può scegliere di avere il proprio corpo come strumento di piacere e guadagno.

Nell'ottica invece della visione unitaria dell'essere umano (sinolo di anima e corpo) ogni azione riguardante la corporeità ha un riflesso sulla «spiritualità», sull'interezza dell'essere uomo o donna: il corpo in questo caso non è uno strumento ma è l'essenza stessa della persona. È l'antica diatriba tra «avere» un corpo ed «essere» un corpo. A ben vedere l'essere umano «ha» ed «è» un corpo. Allo stesso tempo può e non può disporre del proprio corpo in quanto quest'ultimo è contemporaneamente dipendente dalle decisioni del soggetto ma è anche qualcosa che le trascende.

Radicale (ossia scandagliante la radice del problema) è la riflessione kantiana. Il filosofo tedesco nella sua opera intitolata *Lezioni di etica* così afferma:

L'uomo non può disporre di se stesso, poiché non è una cosa; egli non è una proprietà di se stesso, poiché ciò sarebbe contraddittorio. Nella misura, infatti, in cui è una persona egli è un soggetto, cui può spettare la proprietà di altre cose. Se invece fosse una proprietà di se stesso, egli sarebbe una cosa, di cui potrebbe rivendicare il possesso. Ora, però, egli è una persona, il che differisce da una proprietà; perciò egli non è una cosa, di cui potrebbe rivendicare il possesso, perché è impossibile essere insieme una cosa e una persona, facendo coincidere il proprietario con la proprietà. In base a ciò l'uomo non può disporre di se stesso. Non gli è consentito vendere un dente o un'altra parte di se stesso.²⁶

²⁶ I. KANT, *Lezioni di etica*, a cura di A. GUERRA, Laterza, Bari-Roma 1984, 188-189.

Seguendo il ragionamento kantiano non è lecito vendere parti di sé, vendere il proprio corpo e la propria sessualità, reificando quanto di più intimo esista, rendendo, cioè, «oggetto di scambio» ciò che in realtà è «soggetto di incontro».

Nella riflessione filosofica contemporanea la scuola fenomenologica (soprattutto da Husserl in poi) si è posta il problema della corporeità, del senso della dimensione qualitativa o quantitativa del corpo. Se in questa direzione si approfondisce il significato dell'«esistere nel proprio corpo» si può affermare che

alla domanda con cui ci chiediamo quali siano i reali confini del nostro corpo, possiamo rispondere solo distinguendo *qualitativamente* tra il limite tangibile del nostro corpo inanimato (*Körper*) e il limite inafferrabile del nostro corpo vivo (*Leib*). La risposta più adeguata sarà che i confini del *Körper* sono quelli della sua pelle, mentre i confini del *Leib* sono indefinibili e inafferrabili, in quanto essi risentono dell'orizzonte esistenziale e delle situazioni in cui il corpo soggiorna e si progetta, confini che si modificano costantemente a seconda di quella che Heidegger chiama la «gittata» del corpo.²⁷

Perciò il corpo è al contempo qualcosa che l'essere umano sente proprio (in quanto è la sua stessa persona) ma è anche qualcosa che lo eccede e lo sorpassa.²⁸ L'essere umano né può utilizzare il proprio corpo, né tantomeno può essere utilizzato da esso. Qualora si dovesse concepire il proprio corpo come strumento di profitto (così come avviene nella prostituzione) si prostituirebbe il proprio essere, i propri orizzonti, il proprio vissuto più profondo.

Così il corpo nato come «essere vivo che viene vissuto» si trasforma e perverte in «mezzo alienato che viene usato (da se stessi) e ab-usato (da altri)».

2.3. La prostituzione alla luce della filosofia kantiana

Dopo aver posto queste basi concettuali risulta interessante approfondire il tema della prostituzione riprendendo ancora una volta alcuni argomenti portanti della filosofia kantiana.²⁹ Il filosofo tedesco nel suo

²⁷ M. BRACCO, *Sulla distanza. L'esperienza della vicinanza e della lontananza nelle relazioni umane*, Diogene Multimedia-Stilo, Bologna-Bari 2016, 37.

²⁸ Per un'interessante analisi psicologica sul corpo si veda E. ACETI, *I linguaggi del corpo. Per un rapporto armonioso con sé e con gli altri*, Città Nuova, Roma 2007.

²⁹ Per un approfondimento si veda G. SIMMEL, *Filosofia del denaro*, a cura di A. CAVALLI – L. PERUCCHI, UTET, Torino 1984.

scritto *Critica della ragion pura*³⁰ afferma che la morale dell'essere umano è caratterizzata dal «dovere» che conduce dinanzi all'«imperativo categorico». Tale imperativo non viene condizionato da nulla in quanto vale per chiunque e ovunque e perciò non può né essere dato attraverso massime particolari (che riguardano le azioni contingenti dei singoli individui), né derivare da un'autorità esterna (in quanto varrebbe solo per chi si riconoscesse subordinato ad essa). L'imperativo categorico kantiano, quindi, non descrive comportamenti concreti che la volontà deve adottare ma prescrive solo come essa debba atteggiarsi. Partendo da questi presupposti Kant asserisce tre enunciati in riferimento alla legge morale che così potremmo sintetizzare:

- 1) «Agisci in modo che tu possa volere che la massima delle tue azioni divenga universale» e cioè, quando ti trovi a compiere una determinata azione, scegli per tua guida quella massima che possa venire da te trasformata in legge universale (non potrai quindi, ad es., ammettere come massima morale il suicidio, perché esso non è universalizzabile).
- 2) «Agisci in modo da trattare l'uomo, così in te come negli altri, sempre come fine non mai solo come mezzo» e cioè ricordati che l'uomo, come razionalità vivente, è il vero fine di ogni atto buono (in questo enunciato è evidente l'influenza di Rousseau).
- 3) «Agisci in modo che la tua volontà possa istituire una legislazione universale» e cioè fa' sì che la tua attività sia fonte di un regno della moralità (il «regno dei fini») al di sopra del regno della natura.³¹

Se in quest'ottica analizziamo il fenomeno della prostituzione dobbiamo affermare che:

- 1) Tale fenomeno non è «universalizzabile» in quanto si svilirebbe il senso della sessualità riducendola a puro sesso, pura genitalità e pura sensualità, senza amore, definitività e oblatività. Si sottometterebbe l'unione sessuale, l'incontro di coppia al mercato: l'uomo e la donna diventerebbero solo merce di scambio per il mercato globale.
- 2) Tale fenomeno fa sì che l'altro non si veda come «fine» ma come «mezzo».³² Mezzo di piacere, mezzo di lucro. Sia il cliente

³⁰ Cf. I. KANT, *Critica della ragion pura*, a cura di G. GENTILE – G. LOMBARDO-RADICE, Laterza, Bari-Roma 2015.

³¹ L. GEYMONAT, *Storia del pensiero filosofico. Con particolare riferimento allo sviluppo delle scienze esatte, 2: Dal Rinascimento a Kant*, Garzanti, Torino 1955, 257.

³² «Lacan osserva che il marchese de Sade, contemporaneo di Kant, elabora una antropologia radicalmente *alternativa* rispetto a quella kantiana, che potrebbe riassu-

vede la prostituta come mezzo in quanto da essa può averne godimento fisico, sia la prostituta può guardare il cliente come mezzo per far guadagno o scalata sociale. Lo sfruttatore vede il cliente e la prostituta come mezzo per alimentare il proprio mercato illecito. Inoltre nella prostituzione si guarda non solo gli altri come mezzi ma anche se stessi: si svilisce la propria dignità fino a farsi diventare strumento per un fine terzo.

- 3) Tale fenomeno non può nemmeno essere concepito come «fondante una legislazione universale» in quanto implicherebbe come presupposto la possibilità di sfruttamento di se stessi e degli altri per fini poco nobili o lucrativi: la società sarebbe impostata non su valori ma su disvalori.

Per tali motivazioni la prostituzione moralmente non è né definibile come «indifferente» (il che comporterebbe una neutralità inaccettabile dal punto di vista morale), né tantomeno come «positiva» (il che conseguentemente porterebbe a una promozione di tale fenomeno dal punto di vista sociale), ma solo ed esclusivamente come «intrinsecamente negativa».

Nella società attuale si afferma che non è lecito proibire l'esercizio di tale «attività» perché ciò implicherebbe una lesione della libertà personale di scelta. Però il rispetto dell'autodeterminazione del soggetto e della libertà delle proprie scelte non può implicare il misconoscimento della costatazione che la prostituzione sia un male e che danneggi tanto la persona che la sceglie liberamente quanto, ancor di più, la persona che la subisce coercitivamente.

3. Una riflessione biogiuridica sulla prostituzione

Dopo aver analizzato gli aspetti di natura bioetica sulla prostituzione è opportuno ora compiere un'analisi di una possibile riflessione biogiuridica su tale fenomeno. Certamente non si pretenderà di esaurire attraverso questo scritto tutto il discorso su tale materia ma sembra

mersi nel principio: *tratta sempre l'altro come mezzo e mai come fine*. Ma si tratta di un'alternativa irrealistica, perché contraddittoria: mentre ben posso, kantianamente e senza contraddizione, rispettare l'altro (*ogni altro*), riconoscendogli la stessa dignità che riconosco a me stesso (per quanto questo possa costare al mio narcisismo), non posso ipotizzare di poter riuscire *sempre* a strumentalizzare l'altro (*ogni altro*), a mio beneficio. Un rigoroso sadismo, portato fino ai suoi esiti estremi, conclude in un *delirio di onnipotenza* di carattere psico-patologico (come dimostra la vicenda umana di Sade, alla fine rinchiuso nel manicomio di Charenton)» (D'AGOSTINO, *Giustizia*, 28).

conveniente iniziare a compierlo per vedere quali implicazioni possieda la prostituzione nell'ambito giuridico e legislativo.

3.1. Le tre strade per affrontare la prostituzione

Innanzitutto è interessante notare che il controllo sociale e giuridico in riferimento al fenomeno prostituivo si snoda su tre grandi strade:

- 1) la «liberalizzazione» (attraverso la quale si accetta socialmente tale istituzione);
- 2) la «repressione» (attuata tramite misure di ordine legislativo atte a punire l'adescamento, lo sfruttamento, l'esercizio della prostituzione e a contrastare fenomeni di proprietà e locazione di case adibite a tali pratiche);
- 3) la «regolamentazione» (attuata dallo Stato che biasima il fenomeno ma lo argina entro limiti ben determinati).³³

3.2. La legge 75/1958 in Italia

In Italia l'*iter* che ha portato alla promulgazione della legge 75/1958 (la cosiddetta «legge Merlin») ha avuto origine nel momento storico in cui si è avvertita l'esigenza normativa di «decodificare» alcune materie considerate di rilevante importanza adattando così la legislazione ai cambiamenti sociali e culturali dell'Italia dell'epoca.

Nel sistema giuridico italiano precedente la riforma Merlin, per la prostituzione era prevista una disciplina di regolamentazione che induceva a creare veri e propri «quartieri-ghetto» nei quali confinare le prostitute, in case dette appunto «case di tolleranza». La prostituzione era un male «tollerato» in quanto tale atteggiamento era considerato quello socialmente più utile proprio perché le prostitute erano protette in strutture che fornivano loro vitto, alloggio, assistenza sanitaria e che fruttavano annualmente allo Stato italiano un ingente profitto. L'altra faccia della medaglia, di questa «apparente normalità», era che le tenutarie e i protettori sfruttavano economicamente e materialmente queste donne che svendevano la loro dignità umana dietro ammiccamenti, musiche, danze e lustrini. Questo stato di cose portò a una svolta decisiva per il sistema penale italiano:

³³ Per le tre strade cf. LEONE, *Etica della vita affettiva*, 196-198.

Nel 1958, venne promulgata la famosa Legge Merlin, con la quale venivano abolite le case di tolleranza. Di fatto lo Stato, con un apposito dispositivo di legge, riconosceva l'inaccettabilità di tale istituzione nell'ambito del suo assetto sociale, anche se questo avrebbe comportato, come conseguenza, un possibile ritorno delle prostitute sulle strade. Lo Stato faceva proprio, in sostanza, un principio profondamente etico, quello cioè che, per eliminare un male, non lo si può rendere legittimo.³⁴

Tale legge, seppur con le dovute riforme che analizzeremo, è in vigore ancora oggi. È opportuno, quindi, esaminarla in maniera approfondita per cercare di capirne la portata sia legislativa sia sociale. Innanzitutto conviene fare un accenno a chi è stata la promotrice di tale legge, cioè la senatrice Lina Merlin (1887-1979): donna attiva, sostenitrice della dignità delle donne, maestra elementare, partigiana, membro dell'Assemblea costituente e militante nelle fila del PSI (Partito socialista italiano). La senatrice Merlin, anche a causa di un gran numero di lettere di protesta e di richiesta di aiuto scritte da donne che esercitavano la prostituzione nelle allora case di tolleranza,³⁵ si scagliò vigorosamente contro lo sfruttamento della prostituzione e decise di avanzare questa proposta di legge (che sarebbe poi stata approvata il 20 febbraio 1958) col titolo *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*.³⁶ Già dall'intitolazione si può evincere che tale legge aveva (e ha) di mira due obiettivi principali:

- a) il cambiamento del sistema di relazione tra lo Stato italiano e il fenomeno della prostituzione passando, cioè, dal concetto della «regolamentazione» a quello della «repressione»;
- b) la lotta senza quartiere e sistematica nei confronti di chi sfrutta la prostituzione altrui.

Sebbene risulti evidente l'indubbia importanza che ha rivestito e riveste ancora oggi la legge Merlin e il cambiamento di mentalità che essa ha apportato, da parte di alcuni autori si sono mosse critiche (a torto o ragione) nei confronti di tale riforma in quanto, a detta loro,

³⁴ *Ivi*, 185-186.

³⁵ Cf. L. MERLIN – C. BARBERIS (a cura di), *Lettere dalle case chiuse*, Edizioni Avanti!, Milano-Roma 1955.

³⁶ Tale legge fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1958, n. 55; inoltre per un maggior approfondimento si vedano l'art. 3 D.P.R 15 gennaio 1972, n. 9 e l'art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104.

nell'ottica della «decodificazione» (ossia della trattazione *extra codicem* di alcuni argomenti e fattispecie di reato di rilevante importanza)

spicca per *sciatteria legislativa* la c.d. «legge Merlin», con cui si è riformata la materia della prostituzione. Il fatto di aver trasferito al di fuori dal codice penale tali disposizioni è stata forse una conseguenza della rinuncia, da parte del legislatore del tempo, a realizzare un prodotto all'altezza dell'inegabile calibro tecnico del codice Rocco.³⁷

Nell'opinione di questi autori, dunque, la legge Merlin, concepita come una legge emanata al fine di aggiornare la codificazione vigente ai cambiamenti socio-culturali, è definita come un'«infelice riforma»³⁸ sia per i contenuti che possiede e sia per come li propone.

Nonostante ciò a nostro avviso conviene affrontare il contenuto e la sistematica di tale legge per comprendere la svolta concettuale (oltre che normativa) che si è avuta in Italia nel secolo scorso e che in questa materia ha influenzato, fino a oggi, il diritto e la società italiana.

A voler tracciare uno schema della legge 75/1958 si riscontrano tre grandi gruppi tematici (chiamati «capi»):

- 1) capo I: «Chiusura delle case di prostituzione» (artt. 1-7);
- 2) capo II: «Dei patronati e istituti di rieducazione» (artt. 8-11);
- 3) capo III: «Disposizioni finali e transitorie» (artt. 12-15).

Da questo semplice schema si evince che è dato grande spazio e rilevanza al capo I e quindi all'impostazione di una nuova legislazione in tema di prostituzione e di luoghi di meretricio. È altresì interessante notare che all'art. 1 si prescrive che «è vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane»; e all'art. 2 che

le case, i quartieri e qualsiasi luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 190 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Questi due articoli permettono di sottolineare come l'intento della legge non sia tanto quello di sanzionare dal punto di vista morale la prostituzione ma quanto quello di non permettere allo Stato italiano di

³⁷ A. CADOPPI – P. VENEZIANI, *Elementi di Diritto penale. Parte speciale*, Cedam, Padova 2012, 41.

³⁸ Cf. *ivi*, 64.

creare e usufruire di profitti e guadagni derivanti dall'esercizio e dallo sfruttamento della prostituzione evitando, inoltre, l'istituzione di case (di proprietà o date in locazione) nelle quali si svolga tale attività.

Un'importante interpretazione la offre la Corte di Cassazione che in una recente sentenza del 2013 così si pronuncia:

La Corte ritiene che il presente ricorso debba essere esaminato muovendo dal punto fermo rappresentato dalla scelta del legislatore di considerare attività non vietata, e dunque in sé lecita, quella che la persona liberamente svolge scambiando la propria fisicità contro denaro. [...] Non è questa la sede per ripercorrere lo sviluppo non sempre lineare della giurisprudenza, ma giova adesso ricordare che le sanzioni penali fissate dalla L. 20 gennaio 1958, n. 75, debbono essere applicate a coloro che condizionano la libertà di determinazione della persona che si prostituisce, a coloro che su tale attività lucrano per finalità di vantaggio e, infine, a coloro che offrono un contributo intenzionale all'attività di prostituzione eccedendo i limiti dell'ordinaria prestazione di servizi. La Corte è consapevole della delicatezza di quest'ultimo profilo e della necessità di non interpretare le disposizioni di legge in modo tale da reintrodurre surrettiziamente presupposti di illiceità «in sé» della prostituzione che vengono formalmente ed espressamente negati e che, invece, potrebbero finire per qualificare come illegali condotte e prestazioni di servizi alla prostituta che non risulterebbero penalmente rilevanti se destinate ad altre attività.³⁹

Risulta evidente che proprio su questo argomento le divergenze tra un'impostazione bioetica (come da noi condotta in precedenza) e un'impostazione biogiuridica (così come esplicitata dalla legge e dalla giurisprudenza italiana) si acquiscono: quell'«in sé» negativo che abbiamo riscontrato in bioetica non può essere considerato tale in biogiuridica. Ed è questo il motivo per cui la legge 75/1958 non introduce il «reato di prostituzione» ma, come affermano le Sezioni Unite della Cassazione in una sentenza del 2014,

nel caso di prostituzione di persona maggiorenne è stato evidenziato in dottrina come la legge Merlin (di fronte alla evoluzione storica di un fenomeno, i cui aspetti più preoccupanti sono quelli legati all'impressionante quota di attività direttamente gestita dalla criminalità organizzata) abbia perseguito la finalità di riconsegnare all'alveo dell'attività del tutto libera, non sanzionabile da parte dell'ordinamento, l'esercizio del meretricio che sia frutto di una scelta non condizionata da forme di coazione e di sfruttamento.⁴⁰

³⁹ CORTE DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE, *Sentenza n. 20384*, 29 gennaio 2013.

⁴⁰ CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI, *Sentenza n. 16207*, 14 aprile 2014.

Ed è proprio in questa direzione che l'art. 3 della legge Merlin (nei suoi otto commi) delinea le fattispecie delittuose che inquadrano le figure dei favoreggiatori, sfruttatori, locatari, proprietari di case, gestori di alberghi, ecc.⁴¹

Mentre l'art. 4 della suddetta legge aggrava le pene in alcune fattispecie particolari in quanto

la pena è raddoppiata: 1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno; 2) se il fatto è commesso ai danni di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata; 3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore; 4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia; 5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego; 6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; 7) se il fatto è commesso ai danni di più persone; 7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.⁴²

⁴¹ «La dottrina maggioritaria ritiene che integrino un unico reato i vari fatti descritti nell'art. 3 co. 1 l. 20 febbraio 1958 n. 75, considerandoli altrettanti modi con i quali si può favorire o sfruttare la prostituzione altrui. A questa stregua, ad es., la condotta di chi favorisca la prostituzione di una persona, rendendone più facile e sicuro l'esercizio, è strumentale allo sfruttamento dei proventi di quella attività. Si tratta dunque di due stadi diversi di una medesima offesa alla dignità della persona, la cui sessualità viene utilizzata e strumentalizzata come "merce": con la conseguenza che chi favorisca l'attività di una prostituta (ad es., accompagnandola ogni sera in un determinato luogo e vigilando sulla sua sicurezza) e si faccia poi consegnare in tutto o in parte il denaro ricevuto dai "clienti" risponderà di un unico reato. Di quella pluralità di fatti il giudice terrà conto nel commisurare la pena (reclusione da due a sei anni) prevista dalla legge per tutte le forme di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione. Va per altro segnalato che la prevalente giurisprudenza (Cass. Sez. III, 5 novembre 1999, n. 2730, Gori, in *CED Cassazione* n. 215758; Cass. Sez. I, 5 maggio 1969, n. 709, Floriani, *ivi*, n. 112906; Cass. Sez. III, 13 ottobre 1967, n. 1162, De Santo, *ivi*, n. 106117; Cass. Sez. III, 21 aprile 1967, n. 524, Tovoli, *ivi*, n. 104843) ritiene che la realizzazione di più fatti descritti dall'art. 3 della legge citata dia vita ad altrettanti reati, tra loro concorrenti» (G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Giuffrè, Milano 2012, 466).

⁴² «Ora si pensi a un tale che riceva denaro dalla prostituta A, tossicodipendente, ritenendo per errore che quel denaro provenga dalla prostituta B, che non è tossicodipendente. La circostanza aggravante dell'art. 4 n. 7 bis l. 75/1958 verrà addebitata all'agente, che ne ignorava la sussistenza del caso concreto, se chiunque, al suo posto, avrebbe potuto riconoscere che la persona sfruttata era A e che si trattava di una tossicodipendente» (*ivi*, 501).

C'è da rilevare che inizialmente la materia inerente la «prostituzione minorile»⁴³ veniva trattata alla stregua delle circostanze aggravanti previste nella fattispecie normativa dell'art. 4 comma 2 della legge 75/1958. Dopo varie modifiche si è giunti a distaccare tale reato inserendo nel codice penale l'art. 600 *bis* che, conseguentemente all'art. 4 della legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007,⁴⁴ così oggi statuisce:

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Dalla lettura piana dell'art. 600 *bis* c.p. risulta evidente la differenza sanzionatoria e sostanziale rispetto alla materia della prostituzione di adulti. Infatti come afferma la già citata sentenza del 2014 delle Sezioni Unite della Cassazione

quanto vale per gli adulti muta tuttavia completamente nel caso dei minori, essendo la dottrina e la giurisprudenza concordi sull'impossibilità di considerare «libera» la prostituzione di soggetti minorenni. Per il minore, infatti, la prostituzione rappresenta raramente il frutto di una scelta spontanea, essendo prevalentemente determinata da pressioni (o da vere e proprie coercizioni) di fronte alle quali egli non dispone di alcuna valida alternativa, sicché l'atto sessuale compiuto dal minore prostituito non può inquadrarsi in un'area di libertà, area la cui sostanziale inesistenza il «cliente» non può dunque né ignorare, né fingere di non conoscere. Quand'anche, poi, si dovesse riscontrare l'assenza di interventi esterni di condizionamento di tale spazio di libertà, è comunque ragionevole che l'ordinamento vieti l'acquisto di prestazione sessuali presso un sog-

⁴³ Per un approfondimento su tale materia si veda G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, 2, I: I delitti contro la persona*, Zanichelli, Milano 2013, 160-168.

⁴⁴ Per uno studio sulla Convenzione di Lanzarote si veda M. RIONDINO, «La Convenzione di Lanzarote e le modifiche introdotte nell'ordinamento penale italiano», in C. PAPALE (a cura di), *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Norme, prassi, obiezioni*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, 161-177; Id., «La Convenzione di Lanzarote. Aspetti giuridici e canonici in tema di abuso sui minori», in *Apollinaris* 86(2013)1, 149-176.

getto che presuntivamente non ha ancora raggiunto quel livello di maturità tale da consentirgli una valutazione davvero consapevole in ordine alle ricadute della mercificazione del proprio corpo sul suo sviluppo psico-fisico; ne consegue che, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico e dalla sua condotta (quand'anche connivente o adescatrice), il minore è reputato sempre e comunque vittima. Il carattere «non libero» della prostituzione minorile – ritenuta dal legislatore come condotta che comporta l'annientamento della personalità individuale del minore – spiega, sul piano teorico, la punibilità della condotta del «cliente», del tutto immune da censure sul piano penale se invece rapportata alla prostituzione di soggetto adulto.⁴⁵

Quanto qui affermato dalla Suprema Corte ci riporta a quell'«in sé» negativo che richiamavamo nella riflessione bioetica e che precedentemente abbiamo visto non essere possibile inserire nell'inquadramento biogiuridico sulla prostituzione di soggetti adulti. Quindi la «prostituzione minorile» è *in re ipsa* un male (sia per la bioetica sia per la biogiuridica) e questo giustifica un trattamento sanzionatorio particolarmente duro nei confronti di chi sfrutta tale fenomeno: non è il minore a essere punito ma lo è chi trae giovamento o utilità dall'aberrante pratica della prostituzione minorile.

Inoltre da ultimo deve essere rilevato che

la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età a intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo dell'art. 600-*bis* del codice penale.⁴⁶

Tornando all'analisi della legge Merlin, ci si rende conto che l'art. 5 tratta delle pene amministrative pecuniarie comminate a persone di ambo i sessi che invitano al libertinaggio (comma 1) e a coloro che seguono per via qualcuno invitandolo con atti o parole di libertinaggio (comma 2).

Tutto questo nuovo modo di concepire la prostituzione e la chiusura delle case di tolleranza

ha provocato una modifica sostanziale nell'assetto di alcune parti delle città italiane facendo venir meno quei quartieri-ghetto nei quali la prostituzione si era fino ad allora esercitata.

⁴⁵ CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI, *Sentenza n. 16207*, 14 aprile 2014.

⁴⁶ *Ibidem*.

Venne cambiato altresì, in linea generale, il contenuto dei contratti che, a causa dell'entrata in vigore della legge 75/1958, non avrebbero più potuto contenere la finalità dell'attività prostituitiva.⁴⁷

Nel capo II della legge Merlin, invece, si affronta il tema dei patronati e degli istituti riabilitativi. L'art. 8 (nella sua prima parte) così si esprime: «Il Ministro per l'Interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza e alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione». Mentre nella seconda parte del medesimo articolo si specifica che «negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero e assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite dalla presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano ritornare a onestà di vita».

Se si passa al capo III della suddetta legge si nota la presenza di una disposizione molto interessante dal punto di vista giuridico e legislativo ma, forse, poco rilevante dal punto di vista pratico (perché scarsamente attuata). Infatti l'art. 12 stabilisce che

è costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione. Con decreto presidenziale, su proposta del Ministero per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione e il funzionamento.

3.3. Nuove proposte legislative e vecchie impostazioni concettuali

Attualmente sembrano anacronistiche e strumentali alcune proposte dell'abolizione (totale o parziale) della legge 75/1958: la strada è ormai tracciata. Anche se parte della dottrina non concorda, a nostro avviso, tornare indietro significherebbe un'implosione del sistema legislativo e politico italiano che, non riuscendo a trovare metodi per contrastare la prostituzione (e il suo sfruttamento), guarda al passato come unica soluzione spesso cucendo addosso alle case di tolleranza un «vestito ideologico» che profuma di «età dell'oro». Molte proposte legi-

⁴⁷ Infatti l'art. 13 statuisce che «per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime. È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate».

slative sono state promosse per abolire o modificare la legge Merlin⁴⁸ col fine (esplicito o implicito) di rendere e concepire la prostituzione come un'attività cosiddetta *normale*.

Tracciando a grandi linee gli argomenti fondamentali delle varie proposte susseguitesi nel corso del tempo si può rilevare che spesso si discute sull'apertura della partita Iva da parte delle prostitute o sul sottoporle a controlli della questura e delle autorità sanitarie. Queste proposte andrebbero, quindi, a colpire, tra l'altro, l'art. 7 della legge Merlin che stabilisce:

Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta o indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

Come è stato da noi analizzato nei paragrafi precedenti, l'attività prostituiva non può mai essere definita un'attività «normale» perché, in essa, si mette in commercio il «corpo che noi siamo e abbiamo»: si prostituisce cioè la dignità della persona. Né tantomeno essa può essere considerata un'attività «normale» semplicemente perché si ricorre alla partita Iva o all'assistenza sanitaria.

A nostro avviso seguendo tali impostazioni concettuali e proposte di siffatta scarsa caratura giuridica si arriverebbe al paradosso di discutere se le ricevute rilasciate dalle prostitute dovrebbero (e potrebbero) rientrare in regime di sgravi fiscali per i clienti (magari inserendoli sotto il titolo di «oneri» o accanto a quello di «spese sanitarie o di assistenza» o ancora di «erogazioni liberali») e se sia più opportuno e agevole inquadrali fiscalmente nell'istituto della detrazione o della deduzione.⁴⁹ Questo potrebbe anche comportare altri gravi problemi in riferimento alla violazione della privacy. Inoltre la considerazione della prostituzione come attività «normale» potrebbe ingenerare una strana corrente ideologica che, in linea ipotetica, valutando il fenomeno prostituivo come un «lavoro qualsiasi», potrebbe richiedere che tale attività abbia una promozione sociale e addirittura una preparazione tecnica

⁴⁸ Infatti, per esempio, su iniziativa di alcuni senatori il 10 dicembre 2013 è stato comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica italiana un disegno di legge (n. 1201) intitolato *Regolamentazione del fenomeno della prostituzione*.

⁴⁹ Per un approfondimento generale sulla differenza tra istituto della detrazione e quello della deduzione fiscale si veda F. TESAURO, *Compendio di diritto tributario*, UTET Giuridica, Milanofiori Assago (MI) 2013, 262-263.

alla stregua di chi frequenti istituti specializzati per prepararsi all'esercizio di lavori professionali, o di esperti nel settore della gastronomia e del turismo, oppure di professionisti che si sono formati accademicamente in università e scuole di alta formazione.

A ben vedere, a nostro avviso, neanche questa strada è la più idonea e percorribile anche perché si solleverebbero almeno altri due ordini di problemi concettuali: il primo è di immediata percezione ossia si verrebbero a ricostituire veri e propri quartieri-ghetto (anche se mascherati dietro le più rassicuranti denominazioni di «quartieri a luci rosse») in quanto, estensivamente, si potrebbe presentare lo stesso fenomeno sociologico ben conosciuto nel diritto amministrativo e urbanistico-ambientale del *Nimby* (*Not in my backyard*)⁵⁰ per il quale nessuno vorrebbe le case di tolleranza vicino la propria abitazione.

Il secondo problema, che già dalla senatrice Merlin venne rilevato e combattuto strenuamente, dipende dal fatto che lo Stato tornerebbe ad assumere denaro e profitto da un'attività (quale quella della prostituzione) che, nonostante la liceità giuridica, risulterebbe ancora caratterizzata da una grave illiceità morale.

L'abolizione della legge Merlin non può essere la panacea dei problemi inerenti la prostituzione né tantomeno può sostituire le politiche nazionali e internazionali di contrasto alla criminalità organizzata e allo sfruttamento sessuale degli esseri umani. Il rischio sarebbe quello di contenere solo temporaneamente il fenomeno: si sposterebbe il problema dalle strade alle case. Questo sicuramente socialmente e politicamente potrebbe essere una nota positiva ma in realtà avrebbe solo l'effetto di pacificare l'«anima dello Stato» togliendo dalla vista un fenomeno che continuerebbe a essere persistente nella realtà.

Tutto, quindi, è lasciato alla sapienza del legislatore che possiede l'autorità per poter discernere cosa sia necessario e più giusto fare in riferimento a questa immensa e complessa fattispecie che è la prostituzione.

4. Una riflessione ecclesiale sulla prostituzione

Fin qui abbiamo cercato di affrontare il problema della prostituzione sul piano fenomenologico, bioetico e biogiuridico senza un'esplícita connessione a una confessionalità del pensiero ma valutando i beni

⁵⁰ Cf. A. BARONE, *Governo del territorio e sicurezza sostenibile*, Cacucci, Bari 2013, 53; G. MANFREDI, «La Corte Costituzionale, i rifiuti radioattivi e la sindrome nimby», in *Riv. Giur. Amb.* (2005), 543-547; G. D'AMICO, «Rifiuti radioattivi nelle Regioni "meno reattive"? Il nimby non trova spazio alla Corte costituzionale (brevi note alla sent. n. 62 del 2005)», in www.forumcostituzionale.it

(e i mali) messi in gioco a prescindere da un'ideologia o dottrina di carattere religioso.

In questo paragrafo, invece, vogliamo far parlare la riflessione ecclesiale su tale materia così come si è sviluppata all'interno della dottrina cattolica contemporanea⁵¹ tralasciando gli aspetti biblici e patristici che richiederebbero un'analisi più approfondita di quella che in questa sede può essere svolta. Seguiremo un percorso quanto più possibile cronologicamente coerente analizzando documenti magisteriali, discorsi pontifici e interventi di alcuni dicasteri della Curia romana.

4.1. La costituzione pastorale *Gaudium et spes* e la dichiarazione *Persona humana*

Il concilio Vaticano II ha affrontato nella costituzione pastorale *Gaudium et spes* al n. 27 il tema del rispetto dovuto alla persona umana e alla sua dignità affermando che

tutto ciò che offende la dignità umana come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani [...]: tutte queste cose, e altre simili, sono certamente vergognose. Mentre guastano la civiltà umana, disonorano coloro che così si comportano più ancora che quelli che le subiscono e ledono gravemente l'onore del Creatore.⁵²

Il concilio, quindi, ha voluto dare un giudizio sommamente negativo all'atto prostituivo in quanto deturpante la dignità della persona umana, ma ancor più si è scagliato contro lo sfruttamento e l'utilizzazione dell'essere umano a fini prostitutivi.

Nel 1975 la Congregazione per la dottrina della fede ha emanato un documento intitolato *Persona humana. Alcune questioni di etica sessuale*.

⁵¹ «Infine nell'epoca moderna e contemporanea il problema viene affrontato radicalmente non solo e non tanto nella sua fenomenologia, quanto piuttosto nelle sue cause. La Chiesa si trova, così, impegnata nella lotta alle condizioni di disagio sociale ed economico, di cui la prostituzione può essere espressione; ai problemi dei paesi in via di sviluppo, dai quali oggi arriva la maggior parte delle prostitute; all'opera di educazione sessuale dei giovani, che sono i potenziali o già attuali clienti. Il tutto non disgiunto da un'opera di promozione umana per la donna che si prostituisce e di approvazione (non è compito della Chiesa condannare, ma salvare) per quanto i governi fanno sul piano legislativo per la repressione, anche penale, del fenomeno» (LEONE, *Etica della vita affettiva*, 191-192).

⁵² CONCILIO VATICANO II, costituzione pastorale *Gaudium et spes*: AAS 58(1966), 1047-1048.

Dalla lettura di tale documento si evince la positività e la bellezza della vita sessuale e come sia importante viverla senza considerazioni e comportamenti che possano distorcerla fino al punto di deformarla. Al n. 5 così si legge:

Poiché l'etica sessuale riguarda certi valori fondamentali della vita umana e della vita cristiana, è pure a essa che si applica questa dottrina generale. In questo campo esistono principi e norme che la Chiesa, senza alcuna esitazione, ha sempre trasmesso nel suo insegnamento, per quanto opposti potessero essere a essi le opinioni e i costumi del mondo. Questi principi e queste norme non hanno affatto origine da un certo tipo di cultura, ma appunto dalla conoscenza della legge divina e della natura umana. [...] Il Concilio dichiara che la bontà morale degli atti propri della vita coniugale, ordinati secondo la vera dignità umana, «non dipende solo dalla sincera intenzione e dalla valutazione dei motivi, ma va determinata da criteri oggettivi, che hanno il loro fondamento nella natura stessa della persona e dei suoi atti e sono destinati a mantenere in un contesto di vero amore l'integro senso della mutua donazione e della procreazione umana». [...] È il rispetto della sua finalità che garantisce l'onestà di questo atto. [...] L'uso della funzione sessuale ha il suo vero senso e la sua attitudine morale soltanto nel matrimonio legittimo.⁵³

La Congregazione, quindi, richiamandosi ai dettami conciliari ha ribadito con forza e con argomenti di fede e di ragione la dottrina tradizionale dell'esercizio e uso della sessualità coniugale solo all'interno del vincolo matrimoniale legittimo.⁵⁴ Infatti soltanto in esso si raggiunge quell'«una caro» aperta alla vita che permette di far dialogare le varie componenti dell'atto sessuale: quella unitiva, quella ludica e quella procreativa.⁵⁵ La sessualità, così intesa, preserva i coniugi dal possesso e dal ridurre l'altro a bene di esclusiva proprietà.

Nel matrimonio cristiano l'«eros» (l'amore passionale), l'«agape» (l'amore di donazione) e la «philia» (l'amore complice dell'amicizia) diventano le note distintive del rapporto dei coniugi che si concretizzano e si perfezionano nell'atto sessuale inteso non come un momento

⁵³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, dichiarazione *Persona humana*: AAS 68(1976), 80-82.

⁵⁴ Per un approfondimento di natura teologica si veda I. SASSANELLI, «Elementi di Sacramentaria matrimoniale del pensiero di Carlo Rocchetta», in *Odegitria* 22(2015), 101-130.

⁵⁵ Per un approfondimento su una visione comparatistica e giuridico-canonistica della famiglia e del matrimonio si veda M. RIONDINO, *Famiglia e Minori. Temi giuridici e canonici*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011.

fugace ma come il dono gratuito, perenne e totale di se stessi fatto alla persona amata.⁵⁶

4.2. Il *Catechismo della Chiesa cattolica*

Nel nostro *excursus* un riferimento imprescindibile è quello al *Catechismo della Chiesa cattolica* promulgato da Giovanni Paolo II nel 1992. Il tenore del *Catechismo* è molto diverso rispetto ai due documenti analizzati in precedenza in quanto esso ha dovuto fornire la dottrina certa che la Chiesa cattolica insegna e propone e, per converso, asserire ciò che essa condanna o ritiene nocivo per la persona umana. Nel *Catechismo* sotto il titolo «Le offese alla castità» al n. 2355 così si legge:

La *prostituzione* offende la dignità della persona che si prostituisce, ridotta al piacere venereo che procura. Colui che paga pecca gravemente contro se stesso: viola la castità, alla quale lo impegna il battesimo e macchia il suo corpo, tempio dello Spirito Santo. La prostituzione costituisce una piaga sociale. Normalmente colpisce donne, ma anche uomini, bambini o adolescenti (in questi due ultimi casi il peccato è, al tempo stesso, anche uno scandalo). Il darsi alla prostituzione è sempre gravemente peccaminoso, tuttavia l'imputabilità della colpa può essere attenuata dalla miseria, dal ricatto e dalla pressione sociale.⁵⁷

Quindi il *Catechismo* ha ricollegato la prostituzione al concetto di peccato che rovina la chiamata battesimale alla salvezza. Ciò deturpa la dignità della persona umana, la divide in se stessa e nelle sue relazioni fondamentali. Il peccato mostra allora il suo vero volto: esso è rottura, separazione, scissione nei confronti di Dio, del proprio essere e delle relazioni con gli altri. Tutto viene reificato e il «tempio dello Spirito Santo» che è il corpo diventa «il cumulo delle macerie e delle miserie umane».

L'importanza di avere dinanzi a sé il proprio peccato serve ad aprire il cuore alla compassione e alla «Misericordia di Dio»⁵⁸ rendendo, così, l'essere umano una creatura nuova, aperta all'incontro con il prossimo. L'uomo e la donna vengono, in tal modo, elevati al di sopra delle

⁵⁶ Per un'analisi sull'amore sponsale e familiare si veda FRANCESCO, esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016.

⁵⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992, 575 (n. 2355).

⁵⁸ Cf. FRANCESCO, *Omelia della Santa Messa dell'8 Dicembre 2015 dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e apertura della Porta Santa*, in www.vatican.va

proprie mancanze: viene ridonata loro quell'immagine e somiglianza con Dio che era stata perduta a causa del peccato (e dei peccati). Perciò a coloro che si lasciano condurre all'incontro con Cristo (vera e unica «salus animarum») viene squadernato un nuovo orizzonte di speranza segnato dal circolo d'amore eterno della Trinità divina.⁵⁹

4.3. L'enciclica *Veritatis splendor*

A un anno dalla promulgazione del *Catechismo della Chiesa cattolica*, Giovanni Paolo II ha emanato nel 1993 l'enciclica *Veritatis splendor*, pietra miliare per coloro che si accostano allo studio di «alcune questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa».

Il romano pontefice nella sezione intitolata «Il "male intrinseco": non è lecito fare il male a scopo di bene (cf. Rm 3,8)» al n. 80, riprendendo i dettami conciliari sulla prostituzione (in particolar modo il n. 27 della *Gaudium et spes*) ha inserito tale discorso nella definizione di «intrinsece malum», ossia di un male così radicato intrinsecamente nell'atto stesso da minarlo in radice, attribuendogli un giudizio morale estremamente negativo. Il papa così si è espresso:

Ora la ragione attesta che si danno degli oggetti dell'atto umano che si configurano come «non-ordinabili» a Dio, perché contraddicono radicalmente il bene della persona, fatta a sua immagine. Sono gli atti che, nella tradizione morale della Chiesa, sono stati denominati «intrinsecamente cattivi» (*intrinsece malum*): lo sono sempre e per sé, ossia per il loro stesso oggetto, indipendentemente dalle ulteriori intenzioni di chi agisce e dalle circostanze. Per questo senza minimamente negare l'influsso che sulla moralità hanno le circostanze e soprattutto le intenzioni, la Chiesa insegna che «esistono atti che, per se stessi e in se stessi, indipendentemente dalle circostanze, sono sempre gravemente illeciti, in ragione del loro oggetto».⁶⁰

Quanto affermato nella *Veritatis splendor* richiama alla mente ciò che abbiamo già analizzato nella parte bioetica di questa nostra riflessione: ossia l'intrinseca negatività della prostituzione. Con terminologia diversa si asserisce lo stesso concetto: sfruttare il proprio corpo a fini di lucro o sociali deforma l'essere umano, lo disumanizza e lo fa diven-

⁵⁹ Cf. I. SASSANELLI, «Cristo: l'antidoto contro la "credenza deviata" e l'"Io fanatico"», in G. DAMMACCO – S. PETRILLI (a cura di), *Fedi, credenze, fanatismo* (Athamor XXVI, n.s. 19), Mimesis, Milano 2016, 127-141.

⁶⁰ GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Veritatis splendor*: AAS 85(1993), 1197; il papa si rifà anche a ID., esortazione apostolica post-sinodale *Reconciliatio et poenitentia*: AAS 77(1985), 221.

tare una cosa. Questa «alienazione», questo diventare «altra cosa» da sé, non è il bene per l'essere umano che, invece, trova veramente se stesso nella chiamata alla relazione con Dio, nella riscoperta di quell'immagine e somiglianza col Creatore che è possibile solo attraverso Cristo nello Spirito Santo.

4.4. Un documento del 2005

Al termine del I° *Incontro Internazionale di pastorale per la liberazione delle donne di strada*⁶¹ tenutosi a Roma il 20-21 giugno 2005 il Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti nel documento finale ha analizzato la situazione internazionale in riferimento allo sfruttamento della prostituzione e alle linee di tendenza che hanno caratterizzato il mercato delle donne di strada.

Nel n. 1 delle «Conclusioni» del documento si sottolinea che «è importante riconoscere che lo sfruttamento sessuale, la prostituzione e il traffico di esseri umani sono tutti atti di violenza contro le donne, e come tali, costituiscono un'offesa alla loro dignità e una grave violazione di diritti umani fondamentali».⁶²

Dopo aver delineato le varie figure implicate nei suddetti fenomeni (vittima, sfruttatore, cliente, ecc.) ai nn. 7-9 si enucleano i compiti della Chiesa in tale materia. Infatti nel n. 7 si legge che

la Chiesa ha una responsabilità pastorale nel promuovere la dignità umana di persone sfruttate a causa della prostituzione e nel perorare la loro liberazione, dando pure a tal fine un sostegno economico, educativo e formativo. La Chiesa deve cioè assumersi la difesa dei legittimi diritti delle donne.⁶³

Nel n. 8, inoltre, si ricorda che

per rispondere alle loro necessità pastorali, la Chiesa deve profeticamente denunciare le ingiustizie e la violenza perpetrate contro le donne di strada, ovunque e in qualsiasi circostanza ciò possa accadere. La Chiesa deve altresì invitare tutti gli uomini e le donne di buona volontà a impegnarsi per sostenere la dignità umana, ponendo termine allo sfruttamento sessuale.⁶⁴

⁶¹ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Documento finale del I° Incontro Internazionale di pastorale per la liberazione delle donne di strada*, in www.vatican.va

⁶² *Ibidem.*

⁶³ *Ibidem.*

⁶⁴ *Ibidem.*

Nel n. 9, invece, si richiama all'impegno intraecclesiale comune affermando che

c'è bisogno quindi di una rinnovata solidarietà nella Chiesa e tra le Congregazioni religiose, i movimenti laicali, le istituzioni e le associazioni al fine di dare maggiore «visibilità» e attenzione alla cura pastorale delle donne sfruttate a causa della prostituzione, senza dimenticare la Buona Novella della liberazione integrale in Gesù Cristo.⁶⁵

Nella parte finale del documento si cerca di fornire alcune proposte generali per tentare di arginare il fenomeno della tratta delle donne e dello sfruttamento della prostituzione. Una delle proposte, a nostro avviso più interessanti, è quella di coinvolgere le conferenze episcopali in tale lotta. Infatti il n. 13 evidenzia che

le Conferenze Episcopali, in un Stato coinvolto nella prostituzione frutto di traffico umano, devono assumere la responsabilità di denunciare questa piaga sociale. È necessario anche promuovere rispetto, comprensione, compassione e un atteggiamento di astensione dal giudizio – nel giusto senso – verso le donne cadute nella rete della prostituzione.⁶⁶

A ben vedere, quindi, è incentivato un lavoro sinergico che abbia come collaboratori i singoli vescovi della stessa regione ecclesiastica, agenzie pubbliche e private, mezzi di comunicazione sociale, ecc.

Nelle «Raccomandazioni finali» il Pontificio Consiglio si esprime così al n. 21: «C'è bisogno di scuole e parrocchie che forniscano programmi educativi e di coscientizzazione circa la sessualità, il reciproco rispetto e sane relazioni interpersonali, specie tra uomini e donne, alla luce della Parola di Dio e della Dottrina morale della Chiesa».⁶⁷ Mentre nel n. 22 si evidenzia che «si debbono studiare programmi di formazione e di addestramento professionale per operatori pastorali, come parte della preparazione al loro ministero».⁶⁸ E nel n. 23 si delinea la possibilità di un collegamento maggiore tra le varie agenzie educative in quanto «occorre rafforzare una "rete" tra tutti i gruppi impegnati nella pastorale in questo campo, vale a dire i volontari, le associazioni, le Congregazioni religiose, le Organizzazioni non Governative (ONG), i gruppi ecumenici e inter-religiosi, ecc.».⁶⁹

⁶⁵ *Ibidem.*

⁶⁶ *Ibidem.*

⁶⁷ *Ibidem.*

⁶⁸ *Ibidem.*

⁶⁹ *Ibidem.*

4.5. Alcune riflessioni di papa Francesco

Questa impostazione sinergica connessa alla voglia di lottare contro la piaga dello sfruttamento della prostituzione e della tratta degli esseri umani è stata oggetto nel 2013 di un intervento di papa Francesco a un gruppo di ambasciatori giunti in Vaticano per presentare le loro lettere credenziali. Il romano pontefice così si è espresso a tal proposito:

Incontrandovi, il mio primo pensiero va alla comunità internazionale, alle molteplici iniziative che si portano avanti per promuovere la pace, il dialogo, i rapporti culturali, politici, economici, e per soccorrere le popolazioni provate da diverse difficoltà. Oggi desidero affrontare con voi una questione che mi preoccupa molto e che minaccia attualmente la dignità delle persone: è la tratta di esseri umani. È una vera forma di schiavitù, purtroppo sempre più diffusa, che riguarda ogni Paese, anche i più sviluppati, e che tocca le persone più vulnerabili della società: le donne e le ragazze, i bambini e le bambine, i disabili, i più poveri, chi proviene da situazioni di disgregazione familiare e sociale. In essi, in modo speciale, noi cristiani riconosciamo il volto di Gesù Cristo, che si è identificato con i più piccoli e bisognosi. Altri, che non si riferiscono a una fede religiosa, in nome della comune umanità condividono la compassione per le loro sofferenze, con l'impegno di liberarli e di lenire le loro ferite. Insieme possiamo e dobbiamo impegnarci perché siano liberati e si possa mettere fine a questo orribile commercio. Si parla di milioni di vittime del lavoro forzato, lavoro schiavo, della tratta di persone per scopo di manodopera e di sfruttamento sessuale. Tutto ciò non può continuare: costituisce una grave violazione dei diritti umani delle vittime e un'offesa alla loro dignità, oltre che una sconfitta per la comunità mondiale. Quanti sono di buona volontà, che si professino religiosi o no, non possono permettere che queste donne, questi uomini, questi bambini vengano trattati come oggetti, ingannati, violentati, spesso venduti più volte, per scopi diversi, e alla fine uccisi o, comunque, rovinati nel fisico e nella mente, per finire scartati e abbandonati. È una vergogna. La tratta delle persone è un crimine contro l'umanità. Dobbiamo unire le forze per liberare le vittime e per fermare questo crimine sempre più aggressivo, che minaccia, oltre alle singole persone, i valori fondanti della società e anche la sicurezza e la giustizia internazionali, oltre che l'economia, il tessuto familiare e lo stesso vivere sociale.⁷⁰

Il papa, quindi, ha richiamato a una collaborazione che debba coinvolgere tutta la comunità internazionale in quanto è proprio in essa

⁷⁰ FRANCESCO, *Discorso del 12 Dicembre 2013 a un gruppo di nuovi ambasciatori in occasione della presentazione delle lettere credenziali*, in www.vatican.va

che i diritti umani sono inseriti, esistono e trovano il loro più alto riconoscimento giuridico e sociale.

Infatti

i diritti umani possono essere definiti come l'insieme dei principi e delle norme fondati sul reciproco riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani e che puntano ad assicurare il rispetto universale ed effettivo. [...] In sintesi, come quell'insieme di diritti fondamentali della persona che sono riconosciuti dal *diritto internazionale*.⁷¹

Questo permette di non creare quell'osmosi o sinergia negativa tra la «globalizzazione dell'indifferenza» e la «globalizzazione sessuale» che condurrebbe, in sostanza, alla «globalizzazione della solitudine».⁷²

Sempre nel contesto di quel discorso poc'anzi citato, l'attuale pontefice, con parole dure, ha messo in crisi alcune modalità con cui, fino ad allora, era stato trattato il fenomeno della tratta delle persone e dello sfruttamento della prostituzione. Papa Francesco così ha affermato:

Ma per ottenere buoni risultati occorre che l'azione di contrasto incida anche a livello culturale e della comunicazione. E su questo piano c'è bisogno di un profondo esame di coscienza: quante volte infatti tolleriamo che un essere umano venga considerato come un oggetto, esposto per vendere un prodotto o per soddisfare desideri immorali? La persona umana non si dovrebbe mai vendere e comprare come una merce. Chi la usa e la sfrutta, anche indirettamente, si rende complice di questa sopraffazione. [...] Esorto pertanto la comunità internazionale a rendere ancora più concorde ed efficace la strategia contro la tratta delle persone, perché, in ogni parte del mondo, gli uomini e le donne non siano mai usati come mezzi, ma vengano sempre rispettati nella loro inviolabile dignità.⁷³

Ancora una volta notiamo che nella dottrina cattolica si richiama alla non reificazione del soggetto e (kantianamente parlando) nel non trattare l'altro come mezzo ma sempre come fine, sempre come centro

⁷¹ G. CECI, *I diritti umani nell'era della globalizzazione*, Aracne, Roma 2000, 22.

⁷² Papa Francesco in tali termini si esprime su questo argomento: «Nei dinamismi della storia, pur nella diversità delle etnie, delle società e delle culture, vediamo seminata così la vocazione a formare una comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri. Tale vocazione però è ancor oggi spesso contrastata e smentita nei fatti, in un mondo caratterizzato da quella "globalizzazione dell'indifferenza" che ci fa lentamente "abituare" alla sofferenza dell'altro, chiudendoci in noi stessi» (FRANCESCO, *Messaggio del 1 Gennaio 2014 per la celebrazione della XLVII Giornata Mondiale della Pace*, in www.vatican.va).

⁷³ ID., *Discorso del 12 Dicembre 2013 a un gruppo di nuovi ambasciatori*, in www.vatican.va

dell'amore e del rispetto e non della brama di denaro, potere e desiderio di possesso.

Per tali motivi il romano pontefice ha dato per primo l'esempio rispetto a questa premura evangelica e umana nei confronti delle persone sfruttate e costrette a prostituirsi e ha compiuto gesti concreti di vicinanza (anche istituzionale) alle loro sofferenze.

In primo luogo papa Francesco ha stipulato su tali temi un *Accordo interreligioso* (che di per ciò stesso è «internazionale» in quanto si inserisce nel contesto di culture e nazioni diverse) e in secondo luogo egli ha creato un nuovo dicastero della Curia romana chiamato a trattare della promozione integrale della persona umana.

4.5.1. La Dichiarazione contro la schiavitù del 2014

Il primo dei gesti «storici e concreti» compiuti dal romano pontefice è stata la firma di una *Dichiarazione contro la schiavitù da parte dei leader religiosi* sottoscritta in Vaticano il 2 dicembre 2014. Essa ha visto protagonisti e firmatari:

- a) la Chiesa anglicana mediante il rev.ssimo Justin Welby (arcivescovo di Canterbury);
- b) la comunità buddhista mediante il maestro Zen Thich Nhat Hanh (Thay) (rappresentato dalla venerabile Bhikkhuni Thich Nu Chan Khong) e il venerabile Datuk Kirinde Dhammaratana Nayak Maha Thero (sommo sacerdote della Malesia);
- c) le comunità ebraiche mediante il rabbino capo David Rosen e il rabbino dott. Abraham Skorka (coordinatore della Comunità ebraica del Sud America);
- d) le Chiese ortodosse mediante s.em. Emmanuel metropolita di Francia (rappresentante del patriarca ecumenico Bartolomeo);
- e) le comunità musulmane mediante il sottosegretario di Stato di Al-Azhar Abbas Abdalla Abbas Soliman (in rappresentanza del grande Imam Mohamed Ahmed El-Tayeb), il grande Ayatollah Mohammad Taqi al-Modarresi, il grande Ayatollah Sheikh Bassher Hussain al Najafi (rappresentato dal consigliere speciale Sheikh Naziyah Razzaq Jaafar) e lo sheikh Omar Abboud.

Questi rappresentanti religiosi hanno deciso di stipulare una dichiarazione che porti all'eliminazione della cosiddetta «schiavitù moderna» entro il 2020. Papa Francesco, avendo richiamato la dignità e la libertà che caratterizzano ogni persona umana in ragione della propria immagine e somiglianza con Dio, ha affermato:

Ispirati dalle nostre confessioni di fede, oggi ci siamo riuniti per un'iniziativa storica e un'azione concreta: dichiarare che lavoreremo insieme per sradicare il terribile flagello della schiavitù moderna in tutte le sue forme. [...] Qualsiasi relazione discriminante che non rispetta la convinzione fondamentale che l'altro è come me stesso costituisce un delitto, e tante volte un delitto aberrante. Per questo dichiariamo in nome di tutti e di ognuno del nostro credo che la schiavitù moderna – in forma di tratta delle persone, lavoro forzato, prostituzione, traffico di organi – è un crimine di «lesa maestà». Le sue vittime sono di ogni condizione, ma il più delle volte si riscontrano tra i più poveri e i più vulnerabili dei nostri fratelli e sorelle. [...] Malgrado i grandi sforzi di molti, la schiavitù moderna continua a essere un flagello atroce che è presente, su larga scala, in tutto il mondo, persino come turismo. Questo crimine di «lesa maestà» si maschera dietro apparenti abitudini accettate, ma in realtà fa le sue vittime nella prostituzione, nella tratta delle persone, il lavoro forzato, il lavoro schiavo, la mutilazione, la vendita di organi, il consumo di droga, il lavoro dei bambini. Si nasconde dietro porte chiuse, in luoghi particolari, nelle strade, nelle automobili, nelle fabbriche, nelle campagne, nei pescherecci e in molte altre parti. E questo succede sia nelle città che nei villaggi, nei centri di accoglienza delle nazioni più ricche e di quelle più povere del mondo.⁷⁴

Dalle parole di papa Francesco si può evincere non solo l'urgenza cristiana ed esistenziale di un sentire comune in riferimento ai temi della schiavitù moderna ma anche la sollecitudine con cui le religioni hanno risposto all'invito di una collaborazione proficua nella direzione della lotta contro qualsiasi forma di abbruttimento e alienazione della natura umana e delle relazioni interpersonali. Il romano pontefice ha richiamato più volte la prostituzione quale luogo della moderna schiavitù e ha fatto riferimento alle vicende umane di «un giovane o di una giovane che cammina per le strade del mondo vittima del commercio sessuale, di un uomo o di una donna indotti alla prostituzione con l'inganno da gente senza timore di Dio».⁷⁵ Prostituito il corpo, prostitute le relazioni, prostituiti i valori-base di una convivenza civile, resta solo il nulla, il «nichilismo esistenziale».

Ed è esattamente la consapevolezza che la schiavitù moderna si configura come «schiavitù globalizzata» nella quale è inserita quella «globalizzazione sessuale» a cui facevamo riferimento in precedenza e di cui fa parte il fenomeno prostituivo, che ha spinto il papa a richiamare a una maggiore sinergia i poteri pubblici e i comuni cittadini:

⁷⁴ ID., *Discorso del 2 Dicembre 2014 nella Cerimonia per la firma della Dichiarazione contro la schiavitù da parte dei leader religiosi*, in www.vatican.va

⁷⁵ *Ibidem*.

Chiamiamo all'azione tutte le persone di fede, i leader, i governi, le imprese, tutti gli uomini e le donne di buona volontà, affinché diano il loro forte appoggio e si aggiungano al movimento contro la schiavitù moderna, in tutte le sue forme. Sostenuto dagli ideali della nostra confessione di fede e dai nostri valori umani condivisi, tutti possiamo e dobbiamo innalzare lo stendardo dei valori spirituali, gli sforzi comuni, la visione liberatrice così da sradicare la schiavitù dal nostro pianeta.⁷⁶

Questa richiesta di aiuto e di impegno comune a molti potrebbe apparire come utopica proprio perché la prostituzione è considerata come il «mestiere più antico del mondo» oppure perché il fenomeno delle varie schiavitù moderne è così grande e complesso da non poter mai avere una soluzione. Il romano pontefice e gli altri leader religiosi, invece, indicano una via più impegnativa ma risolutiva del problema: il dialogo e l'impegno comune. Tale impegno si configura come un convergere verso una volontà precisa e cioè quella di smascherare gli inganni del nostro tempo, le finte certezze e sicurezze che anestetizzano l'anima e creano un'inquietudine sottile: l'inquietudine della solitudine egoistica, del mesto «vivi e lascia vivere» che sa più di indifferenza che di rispetto reciproco.

Attraverso questa dichiarazione le religioni si sono riappropriate della loro funzione «intermedia». Infatti le comunità religiose sono spesso identificate quali «comunità intermedie» ossia che sono a metà strada (in maniera *mediana*) tra la comunità politica, locale, nazionale e il singolo cittadino o la singola persona che è in un determinato territorio.

Le religioni in questo caso sono anche «comunità intermedia-trici», cioè che *mediano* e propongono progetti comuni da condividere e promuovere. In tale ruolo di mediazione, attraverso la stipulazione di questa dichiarazione, le comunità religiose si sono poste al di là delle famigerate, false e spesso forvianti «guerre di religioni» per far valere, invece, le ragioni di una «pace con le religioni». Questa è una pace che va oltre le differenze per ritrovare un elemento unificante nella «dignità umana».

In questa opera pacificante e rivelatrice della bellezza dell'esistenza umana e della libertà di ogni individuo (che non scade nel libertinaggio e nell'individualismo) le religioni non vogliono essere da sole ma fanno rientrare gli uomini e le donne di buona volontà, le nazioni e i governi sollecitandoli a unirsi (oltre i particolarismi e gli interessi politico-economici) per lottare contro la piaga della schiavitù moderna e dello sfruttamento della prostituzione.

⁷⁶ *Ibidem.*

4.5.2. *Il nuovo Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale*

Il secondo passo concreto che papa Francesco ha compiuto nella direzione della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione e delle schiavitù moderne, è stato quello di istituire un nuovo dicastero della Curia romana. Il romano pontefice, nel contesto del Giubileo della Misericordia, ha firmato il 17 agosto 2016 (e pubblicato il 31 agosto 2016) la lettera apostolica in forma di motu proprio *Humanam progressionem* con la quale ha abrogato gli artt. 142-153 della costituzione apostolica *Pastor bonus* e ha istituito un nuovo dicastero della Curia romana denominato «Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale».

Questa nuova struttura pontificia (il cui Statuto è stato approvato *ad experimentum* e che ha come data di entrata in vigore il 1° gennaio 2017) ha assorbito quattro pontifici consigli: il Pontificio Consiglio per la giustizia e per la pace, il Pontificio Consiglio «Cor Unum», il Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti e il Pontificio Consiglio della pastorale per gli operatori sanitari.

Scopo precipuo di questo dicastero, oltre la cura per i beni della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato, è essere «particolarmente competente nelle questioni che riguardano le migrazioni, i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di schiavitù e di tortura».⁷⁷ Come abbiamo visto nel paragrafo precedente una delle forme di schiavitù più odiose è proprio la tratta degli esseri umani a scopo sessuale e lo sfruttamento della prostituzione.

La decisione di papa Francesco di istituire un nuovo dicastero della Curia romana deve essere vista nell'ottica di almeno due elementi essenziali.

Il primo è l'impegno del romano pontefice in quella che egli ha definito la «riforma e la conversione delle strutture ecclesiastiche». Questo principio ha informato anche la riforma del diritto processuale matrimoniale canonico⁷⁸ e l'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* nella quale lo stesso papa Francesco al n. 27 ha affermato:

⁷⁷ ID., motu proprio *Humanam progressionem*, 31 agosto 2016, in www.vatican.va

⁷⁸ Cf. ID., motu proprio *Mitis iudex Dominus Iesus*, in ID., *Lettere Apostoliche in forma di «Motu Proprio»*. *Mitis iudex Dominus Iesus: sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico; Mitis et Misericors Iesus: sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, 9-11.

Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di «uscita» e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi dell'Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come suo scopo per non cadere preda di una specie d'introversione ecclesiale».⁷⁹

Ed è proprio in questa linea che nel motu proprio *Humanam progressionem* il romano pontefice ha affermato:

In tutto il suo essere e il suo agire, la Chiesa è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale dell'uomo alla luce del Vangelo. [...] Il Successore dell'apostolo Pietro, nella Sua opera in favore dell'affermazione di tali valori, adatta continuamente gli organismi che collaborano con Lui, affinché possano meglio venire incontro alle esigenze degli uomini e delle donne che essi sono chiamati a servire.⁸⁰

Le strutture ecclesiali, dunque, hanno questo scopo principale: quello di servire (sia a livello universale sia locale) in quanto la «potestas» nella Chiesa è sempre «servizio».⁸¹ È in questo servizio che si colloca il secondo elemento interpretativo della costituzione del nuovo dicastero: la promozione dello sviluppo integrale della persona umana. Non solo, quindi, un «umanesimo integrale» ma anche un'«integralità e integrità dell'essere umano» e un'«umanità integrata e integrante» che non escluda i bisognosi e le vittime di qualsiasi tipo di schiavitù (compresa quella sessuale).

In questo si delinea un filo rosso con la dichiarazione compiuta da papa Francesco con i leader religiosi nel 2014 e si riscontra la stessa voglia di sinergia con le istituzioni civili. Ciò emerge soprattutto dall'art. 3 § 5 dello statuto del nuovo dicastero:

⁷⁹ ID., esortazione apostolica *Evangelii gaudium*: AAS 105(2013), 1031; il papa fa riferimento a GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica *Ecclesia in Oceania*: AAS 94(2002), 390.

⁸⁰ FRANCESCO, *Humanam progressionem*.

⁸¹ Cf. I. SASSANELLI, *Il giudice laico: un fedele cristiano nella Chiesa e per la Chiesa. Un commento dinamico al can. 1421 §2*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2015, 75-82.

Nell'adempimento della sua missione, il dicastero può intrattenere relazioni con associazioni, istituti e organizzazioni non governative, anche al di fuori della Chiesa cattolica, impegnate nella promozione della giustizia e della pace. Esso può altresì entrare in dialogo con rappresentanti dei governi civili e di altri soggetti di diritto internazionale pubblico, ai fini di studio, approfondimento e sensibilizzazione sulle materie di sua competenza e nel rispetto delle competenze degli altri organismi della Curia romana.

Quanto fin qui analizzato induce a riflettere sul fatto che solo nella collaborazione tra le diverse istituzioni (religiose e civili, nazionali e internazionali) la tratta degli esseri umani a fini sessuali e lo sfruttamento della prostituzione possano essere inquadrati non più come eventi irrisolvibili ma come nodi esistenziali da affrontare e arginare.

L'intento comune, quindi, è quello di lottare con le armi della pace, della giustizia e della misericordia al fine di non ridurre più a merce di scambio l'uomo e la donna di ogni tempo e luogo e di non incentivare ulteriormente un mondo caratterizzato solamente dall'indifferenza isolante, dall'egoismo economico e dalla bramosia di potere.

4.6. La prostituzione, i mezzi di comunicazione sociale e internet

La «globalizzazione sessuale» nell'era contemporanea e digitale passa anche attraverso altre strade più silenziose, meno evidenti ma spesso più pericolose: internet.⁸² Infatti sempre più si sta diffondendo la relazione tra prostituzione e mezzi di comunicazione sociale e segnatamente del computer. Le case di tolleranza, le strade delle periferie delle

⁸² «Internet è una realtà che ormai è parte della vita quotidiana di molte persone. Se fino a qualche tempo fa era legata all'immagine di qualcosa di tecnico, che richiedeva competenze specifiche sofisticate, oggi è diventata un "luogo" da frequentare per stare in contatto con gli amici che abitano lontano, per leggere le notizie, per comprare un libro o prenotare un viaggio, per condividere interessi e idee. L'avvento di internet è stato, certo, una rivoluzione. Tuttavia è una rivoluzione con salde radici nel passato: replica antiche formule di trasmissione del sapere e del vivere comune, ostenta nostalgie, dà forza a desideri e valori antichi quanto l'essere umano. Pensando a internet occorre non solo immaginare le prospettive di futuro che offre, ma considerare anche i desideri e le attese che l'uomo ha sempre avuto e alle quali prova a rispondere, cioè: connessione, relazione, comunicazione e conoscenza. Sappiamo bene come da sempre la Chiesa abbia nell'annuncio di un messaggio e nelle relazioni di comunione due pilastri fondanti del suo essere. Internet infatti non è un semplice "strumento" di comunicazione che si può usare o meno, ma un "ambiente" culturale, che determina uno stile di pensiero, contribuendo a definire anche un modo peculiare di stimolare le intelligenze e di stringere le relazioni, addirittura un modo di abitare il mondo e di organizzarlo» (A. SPADARO, «La fede nella "Rete" delle relazioni», in *La Civiltà Cattolica* 161(2010)2, 258-259).

città, i quartieri a luci rosse delle grandi metropoli nord-europee, stanno per essere sostituiti (se già non lo sono) dalla rete, dalla «piazza telematica». Essa può trasformarsi nel luogo del primo contatto tra cliente e prostituta che, paradossalmente, diviene protettrice, sfruttatrice e tenutaria di se stessa. I pagamenti vengono fatti con mezzi elettronici attraverso internet in maniera preventiva all'atto sessuale o alla prestazione richiesta. La casa, nella quale vive quotidianamente la prostituta, diviene casa di meretricio. La liquidità della società odierna fa sì che anche la prostituzione diventi «liquida», dai contorni non ben definiti, incerti, difficili da delineare e controllare.

Prendendo atto di ciò nel 2006 anche la Corte di Cassazione si è espressa in maniera chiara su tale fenomeno:

La questione, come puntualizzato anche nell'ordinanza impugnata, consiste nel verificare se la condotta posta in essere dalle *ragazze* che si esibiscono [...] in atti a carattere esplicitamente sessuale e le cui *performances* sono cedute a pagamento per via telematica, possa qualificarsi come *prostituzione*. Questa Corte ha costantemente precisato che la nozione di prostituzione, anche se non definita legislativamente, corrisponde a un *tipo* normativo, che è stato delineato dalla giurisprudenza e non può, perciò, essere individuata in base a criteri di valutazione meramente sociali o culturali. In tale ottica è stato ripetutamente affermato che l'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risultati finalizzato, in via diretta e immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione. [...] In effetti, l'aspetto che prima di ogni altro lede la dignità della prostituta è quello per cui ella mette il proprio corpo alla mercé del cliente, disponendone secondo la volontà dello stesso. [...] E invero [...] è irrilevante il fatto che chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi, allorché gli stessi risultino, come appunto nel caso in esame, collegati, tramite internet, in videoconferenza che consente all'utente della prestazione, non diversamente da quanto si verifica nell'ipotesi di contemporanea presenza nello stesso luogo, in modo da poter chiedere a questo il compimento di atti sessuali determinati, che vengono effettivamente eseguiti e immediatamente percepiti da colui che chiede la prestazione sessuale a pagamento.⁸³

Perciò è evidente che il «medium», il «mezzo di comunicazione sociale», si perverte diventando «mezzo di prostituzione sociale». Esso, infatti, cambia di segno e da luogo di scambio, informazione e incontro

⁸³ CORTE DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE, *Sentenza n. 346*, 3 maggio 2006.

diviene luogo di allontanamento dalla propria dignità. Spesso dietro questi schermi telematici non ci sono solo adulti ma anche minori che si vendono per poco: soldi o anche semplici beni di scambio e consumo. C'è bisogno, quindi, di un ripensamento del mezzo.

Il concilio Vaticano II nel 1963 ha emanato il documento *Inter mirifica* dedicato agli strumenti di comunicazione sociale.⁸⁴ All'epoca del documento, internet non aveva ancora invaso le vite degli uomini e delle donne di tutto il mondo e per questo non è citato esplicitamente ma, per analogia ed estensione, è possibile anche associare le parole del concilio alla realtà della «rete». Nel n. 4 viene così affrontato il rapporto tra il mondo delle comunicazioni sociali e la legge morale:

Per usare rettamente questi strumenti è assolutamente necessario che coloro i quali se ne servono conoscano le norme della legge morale e le osservino fedelmente in questo settore. Tengono perciò presente il contenuto, comunicato secondo la natura propria di ciascuno strumento; considerino inoltre tutto il contesto – come, ad esempio, il fine, le persone, il luogo, il tempo ecc. – nel quale si attua la comunicazione stessa, perché il contesto è capace di modificarne, o addirittura di cambiare totalmente, il valore morale. A questo proposito segnaliamo in particolare il modo di agire proprio di ogni strumento, cioè la sua forza di suggestione, che può essere tale che gli uomini, soprattutto se insufficientemente preparati, riescano con difficoltà ad avvertirla, a dominarla e, quando occorresse, a respingerla.⁸⁵

La vigilanza, quindi, in questo settore è essenziale per dare a ciascun elemento la sua giusta importanza e non pervertire qualcosa che, se ben usato, è un ausilio essenziale per l'essere umano e non un disvalore.

⁸⁴ «Il Concilio Vaticano II parlò a più riprese dei mezzi di comunicazione sociale: stampa, cinema, televisione, radio (cfr. GS 6, 54, 61; CD 13; OT 2; AA 8; AG 19, 26, 31, 36; GE 4). Trattò in modo specifico questo argomento nel Decr. *Inter mirifica* del 4.12.1963, a cui seguì il 23.05.1971 l'ampia Istr. Pastorale *Communio et progressio* della Pont. Comm. per le Comunicazioni Sociali (EV 4/781-967), istituita da Paolo VI il 2.04.1964 col M.P. *In fructibus multis* (EV 2/148-150). Nella Cost. ap. *Pastor bonus* sono dedicati al Pont. Cons. per le Comunicazioni Sociali gli artt. 169-170. In occasione del XX anniversario della *Communio et progressio* il suddetto consiglio ha pubblicato, in data 22.02.1992, la nuova Istr. pastorale *Aetatis novae* (EV 13/1002-1105). Cfr. anche la Let. ap. di Giovanni Paolo II *Il rapido sviluppo* ai responsabili delle comunicazioni sociali, 24.01.2005 (EV 23/39-59), e l'Istr. Della Congr. per la Dottrina della Fede *Circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede*, 30.03.1992 (EV 13/1557-1604). Per l'Italia si veda il Direttore sulle comunicazioni sociali dal titolo *Comunicazione e missione*, pubblicato dalla CEI il 18.06.2004 (ECEI 7/1506-1723)» (L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, 2: Libri III-IV-V-VI*, EDB, Bologna 2011, 65 [n. 3248]).

⁸⁵ CONCILIO VATICANO II, decreto *Inter mirifica*: AAS 56(1964), 146.

In questo contesto è interessante una riflessione sul CIC 1983 che nel can. 666 stabilisce che «nel fare uso dei mezzi di comunicazione sociale si osservi la necessaria discrezione e si eviti tutto quanto può nuocere alla propria vocazione e mettere in pericolo la castità di una persona consacrata». Tale canone è inserito all'interno del diritto degli istituti di vita consacrata e precisamente tra gli obblighi e diritti degli istituti e dei loro membri.⁸⁶ Oltre al numero evocativo, il canone esprime una preoccupazione ecclesiale molto importante:

La rilevanza dei mezzi di comunicazione sociale ai nostri giorni è sotto gli occhi di tutti. Ma sappiamo anche la problematica che il suo uso comporta, sotto diversi profili. Per quanto riguarda i religiosi, il Codice ne raccomanda la «necessaria discrezione» («*necessaria discretio*»), cioè un uso moderato e fatto con discernimento. [...] Il canone 666 sottolinea in modo particolare la pericolosità di alcuni mezzi di comunicazione sociale: sia in rapporto alla vocazione in genere, sia a un impegno essenziale di essa, la castità. L' ammonimento nasce dalla plurisecolare esperienza della Chiesa e va preso seriamente: deve essere evitato tutto ciò che è nocivo alla vocazione e pericoloso alla castità della persona consacrata. Lo stile di vita proprio del religioso richiede delle rinunzie se vuole essere coerente con la vocazione religiosa e conservare la fedeltà.⁸⁷

Tale preoccupazione ecclesiale è stata alla base di una risposta che, in sede di riforma del CIC, venne fornita a un consultore il quale aveva rilevato che il contenuto di questo canone possedeva poca importanza dal punto di vista giuridico. Ma gli venne risposto: «*Maneat textus, quia agitur de norma disciplinari, hodie praesertim valde necessaria*».⁸⁸ Perciò il CIC 1983 contiene questa norma generica che poi deve essere specificata dal diritto particolare.⁸⁹

Anche se l'associazione è del tutto casuale, proviamo ad accostare il simbolismo del numero del can. 666 al suo contenuto giuridico. Il numero 666, nella tradizione cristiana del testo di Ap 13,18, è interpretato dagli esegeti in tre diverse maniere:

⁸⁶ Cf. A. MONTAN, «Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il Diritto nel mistero della Chiesa, 2: Il Popolo di Dio. Stati e funzioni del Popolo di Dio. Chiesa particolare e universale. La funzione di insegnare (Libri II e III del Codice)*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2001, 241-242.

⁸⁷ V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Marcianum Press, Venezia 2010, 503.

⁸⁸ Tale testo è contenuto in *Communicationes* 15(1983), 74 (can. 592).

⁸⁹ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, 1: Libri I-II*, EDB, Bologna 2011, 795 (n. 2896).

La prima soluzione si trova nei Padri. Ireneo, ad esempio, interpreta il 666 con il termine greco *ταταυ* che è il simbolo antidivino della superbia umana. Nello stesso contesto Ireneo offre altre due possibilità: *ενανθας* e *λατεινος*. Una seconda soluzione è quella di molti autori moderni che identificano il numero 666 con Nerone Cesare considerando il valore delle lettere consonantiche ebraiche *nun* (=50), *resh* (=200), *waw* (=6), *nun* (=50), *qof* (=100), *S* (=200). I sostenitori della terza soluzione ritengono il numero 666 come la triplice ripetizione del 6 che è il numero dell'imperfezione e dell'insufficienza umana.⁹⁰

Quindi se la persona umana è lasciata a se stessa e alla sua solitudine, e se non si rispetta la vigilanza in materia di utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale e di internet, l'uomo o la donna, l'adulto o il minore, il chierico, il religioso o il laico, possono incorrere nell'autoreferenzialità, nello snaturare il mezzo facendolo diventare strumento della propria superbia (prima interpretazione del 666), oppure considerandolo un luogo dove riversare le proprie frustrazioni, insoddisfazioni, disagi, necessità, perversioni ed eccessi sessuali e caratteriali (terza interpretazione del 666). Ecco allora che il numero e il contenuto del can. 666 del CIC 1983 entrano in relazione, non per la volontà del legislatore ma per la ricchezza del simbolismo numerico e per la complessità del vivere sociale e virtuale.

Per ovviare a questi eccessi papa Francesco, il 7 dicembre 2013, intervenendo all'Assemblea plenaria del Pontificio consiglio dei laici incentrata sul tema *Annunciare Cristo nell'era digitale*, così ha analizzato la tematica di internet:

Si tratta di un campo privilegiato per l'azione dei giovani, per i quali la «rete» è, per così dire, connaturale. *Internet* è una realtà diffusa, complessa e in continua evoluzione, e il suo sviluppo ripropone la questione sempre attuale del rapporto tra la fede e la cultura. [...] Anche tra le opportunità e i pericoli della rete, occorre «vagliare ogni cosa», consapevoli che certamente troveremo monete false, illusioni pericolose e trappole da evitare. Ma, guidati dallo Spirito Santo, scopriremo anche preziose opportunità per condurre gli uomini al volto luminoso del Signore. [...] Pertanto *internet* non basta, la tecnologia non è sufficiente. Questo però non vuol dire che la presenza della Chiesa nella rete sia inutile; al contrario, è indispensabile essere presenti, sempre con stile evangelico, in quello che per tanti, specie giovani, è diventato una sorta di ambiente di vita, per risvegliare le domande insopprimibili del cuore sul senso dell'esi-

⁹⁰ L. ORLANDO, *L'Apocalisse di san Giovanni. Lettura teologica*, Puntopace, Taranto 2005, 43-44.

stenza, e indicare la via che porta a Colui che è la risposta, la Misericordia divina fatta carne, il Signore Gesù.⁹¹

Questo breve *excursus* sulla riflessione ecclesiale per ciò che riguarda il tema della prostituzione, e del suo sfruttamento, si è dilatato agli strumenti coi quali tale attività si rende presente oggi. Ripercorrendo documenti pontifici, discorsi e dettami conciliari si è evinta la continuità dell'insegnamento pur nell'evoluzione del pensiero dovuta alle necessità contingenti dei tempi che cambiano. La Chiesa è chiamata sempre più a leggere i «segni dei tempi e dei luoghi» e a farsi compagna di viaggio credibile di tutti coloro che incontrerà nelle case, per le strade e sulla «rete».

Conclusione

In questa nostra riflessione abbiamo cercato di delineare il fenomeno della prostituzione in molte delle sue sfaccettature, senza cercare un'eshaustività che non sarebbe potuta mai pervenire in un così ristretto spazio. Si è provato a tracciare la sua fenomenologia, a vederne le implicazioni bioetiche e biogiuridiche. In questi contesti abbiamo cercato di inquadrare la prostituzione scandendo il nostro percorso attraverso riflessioni ben precise come, per esempio, quella del pensiero di Kant o della riflessione inerente la legge 75/1958 che in Italia ha cambiato l'approccio giuridico al fenomeno prostituivo. Nell'ambito della dottrina ecclesiale, invece, abbiamo ripercorso in maniera cronologica i principali documenti e discorsi pontifici emanati in tale materia.

Le conclusioni da tirare possono essere così formulate: la prostituzione è un «male» che mai può essere giustificato moralmente (a meno che non ci siano cause attenuanti o esimenti); chi sfrutta la prostituzione è condannabile dal punto di vista morale e giuridico; non è opportuno, a nostro avviso, che lo Stato italiano consideri, all'interno del proprio ordinamento giuridico, il ritorno a un regime di tolleranza di tale fenomeno riaprendo le case di prostituzione concepite erroneamente come male minore o addirittura come soluzione temporanea (che corre il rischio di diventare permanente) per un fenomeno a torto definito ormai «endemico e incontrollabile».

Risulta, invece, indispensabile una sinergia sia in campo ecclesiale, sia intergovernativo, sia internazionale per arginare la piaga dello sfruttamento della prostituzione e della tratta degli esseri umani e infine è

⁹¹ FRANCESCO, *Discorso del 7 dicembre 2013 ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio dei Laici*, in www.vatican.va

necessaria una vigilanza (sia legislativa sia cristiana) sull'uso dei mezzi di comunicazione sociale e soprattutto della «rete» globale chiamata internet.

Solo attraverso questi (ma anche altri) interventi mirati si può iniziare a vedere «il mestiere più antico del mondo» non più come un «totem intoccabile» ma come un fenomeno da contrastare concettualmente e, possibilmente, da arginare e controllare concretamente.



La prostituzione è un fenomeno attuale e complesso e, per questo, è necessario che sia studiato attraverso impostazioni diverse ma complementari. Questo studio ha il compito di analizzare la prostituzione sia attraverso la «riflessione bioetica», sia quella «biogiuridica» e sia attraverso la «Tradizione della Chiesa cattolica». Per questo i temi della prostituzione e dello sfruttamento della prostituzione sono ricostruiti in una prospettiva storica e sistematica avente come elementi fondamentali la filosofia kantiana, il diritto italiano (così come positivizzato nella legge 75/1958 ossia la c.d. «legge Merlin») e i documenti conciliari e pontifici che hanno caratterizzato il XX sec. e il XXI sec.



Prostitution is a present and complex phenomenon that should be studied through different but complementary perspectives. This essay analyses prostitution through «bioethical and biojuridical reflections» and the «Catholic Church's Tradition». For these reasons, prostitution and exploitation of prostitution have been analysed in a historic and systematic framework. This framework considers the philosophy of Kant, the Italian law (as elaborated in the law 75/1958 also known as «Merlin's law») and council and pontifical Documents that are characterised the XX cent. and the XXI cent. as fundamental elements.

**PROSTITUZIONE – BIOETICA– BIOGIURIDICA – CHIESA CATTOLICA
– INTERNET**